

LEX ET JUS

Rivista di Studi Giuridici

Numero 02 / 2025

Giustizia, società e dignità della persona

Sociologia giuridica – Famiglia e minori – Immigrazione –
Magistratura di Pace – Diritti del consumatore



Inserto speciale

**La riforma della
Magistratura Onoraria –
L. 51/2025**



LEX ET JUS

Rivista codice ISSN Rivista On Line 2723-9861

- Iscritta nella DEA Rivista di interesse Scientifico e Giuridico -Accreditata
MIUR ANNO DI FONDAZIONE 1999 Aut. Tribunale di Napoli

ORGANO DI STAMPA:

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI – SCUOLA DI LEGGE, OSSERVATORIO GIURIDICO ENTE DI ALTA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO. UNIONE ITALIANA ED EUROPEA CAMERE MINORILI E PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA, già Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali d'Italia DELL' **ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA DI PACE - DELL'OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI DELL'UNIONE I.E.C.M.T.F. DELL'OSSERVATORIO GIURIDICO SULL' IMMIGRAZIONE – CENTRO STUDI E RICERCHE ISGS**

Rivista on line www.lexetjus.eu



CONTIENE INSERTO SPECIALE

CONVEGNO NAZIONALE MAGISTRATURA DI PACE




**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**

*Coordinamento Magistratura
Giustizia di Pace*

LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
La L. 51/2025 – prospettive di attivazione e proposte

Lunedì 17 Novembre 2025 - ore 15:00
Biblioteca De Marsico - Castel Capuano - Napoli

Saluti istituzionali

Avv. Carmine Foreste - Presidente COA di Napoli
Dott.ssa Maria Rosaria Covelli - Presidente Corte d'Appello di Napoli
Dott. Giampaolo Schioppa - Presidente Reggente Tribunale di Napoli
Avv. Luca Zanchini - Presidente CDA "Biblioteca Alfredo De Marsico"

Introduce

Dott.ssa Olga Rossella Barone - Presidente Associazione Nazionale Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace

Modera

Dott. Massimiliano Murolo - Giornalista

Presentazione introduttiva del focus

Avv. Prof. Giorgio Fontana - Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria

Relatori

On. Avv. Andrea Delmastro delle Vedove - Sottosegretario Ministero alla Giustizia
Dott. Giuseppe Cioffi - Magistrato - già Presidente Del. to Ufficio Gdp Napoli Nord
Avv. Antonio Valentino - Consigliere Segretario COA Napoli
Dott. Manlio Merolla - Giudice di Pace di Napoli - Direttivo Ass. Coord.to

Apertura interventi programmati e confronto con i partecipanti

Conclude: Dott.ssa Olga Rossella Barone - Giudice di Pace di Napoli

Patrocinatori e Collaborazione: COA NAPOLI, Unihub e-Campus Università, Istituto Studi Giuridici Superiori, Rivista Lex et Jus, Segreteria Scientifica Ed Organizzativa: Dott.ssa Olga Rossella Barone, Dott. Manlio Merolla, Dott.ssa Giulia De Cristofaro, Dott. Antonio Cuccinello, Avv. Antonio Valentino, Avv. Veronica Destro.

L'evento attribuisce n.4 crediti formativi. Delibera n.prot. del COA di Napoli del 21/10/2025

Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Valentino

Il Presidente
Avv. Carmine Foreste









COMITATO SCIENTIFICO

Direttore Scientifico Avv. Manlio Merolla

Dr. Filippo Ferrucci, Magistrato, già Presidente aggiunto Cassazione

Dr. Bruno de Filippis, Magistrato, Corte d'Appello di Salerno

Dr. Giancarlo Posteraro, Già Magistrato Tribunale per i Minorenni di Napoli

Dr.ssa Rossella Bertolani, Magistrato Tribunale per i Minorenni di Napoli

Dr.ssa Vincenza Tagliarini, già Magistrato Tribunale di Napoli

Dr.ssa Adele Viciglione, già Magistrato Corte Appello di Napoli

Dr. Roberto Gentile, già Procuratore Capo della Procura Minorile presso il T.P.M.

Dr. Giuseppe Centomani, già Direttore Centro Giustizia Minorile presso il T.P.M

Dr.ssa Paola Di Girolamo, Giudice Tribunale Ecclesiastico interdiocesano Partenopeo e di Appello

Dr. Luigi Di Mauro, Vice Presidente Sezione Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.

Dr.ssa Olga Rossella Barone, Giudice di Pace Napoli – Presidente Ass. Nazionale Coordinamento Magistratura di Pace.

Avv. Armando Ceccoli, Cassazionista - Ordine degli Avvocati di Napoli

Avv. Carmine Capasso, Penalista Cassazionista - Ordine degli Avvocati di Napoli

Dr. Emanuele Esposito, già Direttore Centro Prima Accoglienza presso il CGM Tribunale Minorenni di Napoli

Dr. Federico Mantile, Psicoterapeuta Infantile, già Magistrato Onorario TPM

Prof. Lucio Romano, Docente Universitario – già Senatore della Repubblica

Prof.ssa Annamaria Rufino, Docente Universitaria

Prof. Fabrizio Rippa, Docente Universitario

Prof.ssa Filomena Buonocore, Docente Universitaria

Prof.ssa Valentina Grassi, Docente Universitaria

Dr.ssa Monica Tedesco, Psicologa presso Centro Giustizia Minorile

Dr. Massimiliano Fabi, Psicologo presso Centro Giustizia Minorile

IL COMITATO SCIENTIFICO
È ALTRESÌ COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DEI SEGUENTI

UFFICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI

Avv. Deborah Ceccoli - Presidente Nazionale p.t.e Unione Italiana ed Europea Camere Minorili e Tutela Famiglia

Avv. Flora Avallone – V. Presidente Camera Minorile e Tutela Famiglia Multiprofessionale di NAPOLI

Avv. Flavia Chiarolanza - Segretaria Nazionale p.t.e Unione Italiana ed Europea Camere Minorili e Tutela Famiglia

Avv. Gelsomina De Cicco - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di Santa Maria Capua Vetere (CASERTA)

Avv. Annantonia Romano - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di BENEVENTO

Dr.ssa Rita Santarpia - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di NOCERA - GdP Napoli

Avv. Carlo Gentile - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di POTENZA

Avv. Riccardo Vizzino - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di VALLO DELLA LUCANIA

Avv. Alessandra Annedda - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale della SARDEGNA

Avv. Francesco Iannone - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di BARI

Avv. Giuseppe Calà - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di ROMA

Avv. Federica Moretti Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale dell'UMBRIA

Avv. Sara Rotundo - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di NAPOLI NORD

Avv. Angela Coppola - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di TORRE ANNUNZIATA

Avv. Vincenzo Sassano - Presidente Camera Minorile e T.F. Multiprofessionale di BOLOGNA.

Dr.ssa Roberta Ceccoli – Referente Nazionale Sportelli Antiviolenza dell'Unione

A.P.A. Dr. Giovanni Chirico—Dr. Sebastiano Ruggiero—Dr. Pasquale Riccardi

REDAZIONE LEX ET JUS OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI E TEAM WORKING SOCIAL-LAW DELLA SCUOLA DI LEGGE ISTITUTO STUDI GIURIDI SUPERIORI E DELL'UNIONE ITALIA ED EUROPEA CAMERE MINORILI E PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA RAPPRESENTANTI DIRETTIVO

Rivista codice ISSN Rivista On Line 2723-9861 - Iscritta nella DEA Rivista di interesse Scientifico e Giuridico -Accreditata MIUR

SOCIOLOGIA GIURIDICA

OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI

**DIRITTO DI FAMIGLIA
E PROCESSUALE CIVILE**

**CRIMINOLOGIA MINORILE
NEURODIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE**

DIRITTO DEL CONSUMATORE

» INSERTO SPECIALE «

CONVEGNI & ATTI DI STUDIO

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

S O M M A R I O

ANALITICO

LEX ET JUS – Rivista di Studi Giuridici Numero 02 / 2025**EDITORIALE****La giustizia che pensa, la giustizia che vive**A cura di **Avv. Manlio Merolla****SOCIOLOGIA GIURIDICA****I rivoli comportamentali del sistema sociale***Qualità della vita e benessere umano*di **Prof.ssa Annamaria Rufino**

(Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli")

OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI**La famiglia sotto assedio**

Violenza domestica, devianza minorile e crisi dei legami: diagnosi di un collasso sociale e proposte per una risposta giuridico-politica sistemica

Centro Studi e Ricerche ISGS – Direzione scientifica **Manlio Merolla****DIRITTO DI FAMIGLIA E PROCESSUALE CIVILE****La conflittualità genitoriale nel paradigma dell'affidamento condiviso**

Tra bigenitorialità effettiva e superiore interesse del minore

(Massimario commentato)

CRIMINOLOGIA MINORILE – NEURODIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE**Neuropredizione e Intelligenza Artificiale**

Determinare la probabilità di delinquenza minorile

di **Avv. Annalisa Costabile**

Criminologa – Ricercatrice ISGS – Componente Osservatorio Giuridico su Blockchain, IA e Nuove Tecnologie – COA Napoli

DIRITTO DEL CONSUMATORE**Il tempo negato al viaggiatore**

Ritardo aereo, compensazione automatica e tutela delle famiglie nel Reg. (CE) n. 261/2004

(Massimario Magistratura di Pace)

DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

La convalida dell'accompagnamento alla frontiera

Profili costituzionali, CEDU e funzione del Giudice di Pace
(Massimario e commento giurisprudenziale)

PSICOLOGIA GIURIDICA

Sessualità e rischio in adolescenza

Prevenzione, consenso e tutela della persona in età evolutiva
Dott. **Massimiliano Fabi** – Psicologo e Psicoterapeuta

INSERTO SPECIALE

CONVEGNO NAZIONALE Napoli

La riforma della Magistratura Onoraria – L. 51/2025

Prospettive di attuazione e proposte

- Relazione **Avv. Claudia Eccher**, Consigliere CSM
- Relazione **Dott.ssa Olga Rossella Barone**, Presidente Nazionale ANCMP
- Relazione **Dott. Manlio Merolla**, Direttivo Nazionale ANCMP

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE MAGISTRATURA DI PACE

Edizione speciale 2025

Codice della Strada – Riscossione – Sinistri – Voli – Rapporti bancari e postali

NOTA EDITORIALE

I TESTI PUBBLICATI IMPEGNANO LA RESPONSABILITÀ DEGLI AUTORI

Non è prevista alcuna retribuzione agli autori per i contributi pubblicati. È consentita la riproduzione solo con la citazione della fonte e previa comunicazione. Testi e pubblicazioni non saranno Restituiti. **La Direzione Scientifica** si riserva di apportare modifiche alle pubblicazioni, previo nuovo invio, confronto e conferma dell'autore. **Le pubblicazioni pervenute in Redazione devono presentare i seguenti requisiti:**

1. UNA COPIA CARTACEA FIRMATA IN OGNI PAGINA;
2. UNA LIBERATORIA FIRMATA CHE GARANTISCA LA PATERNITA' SCIENTIFICA E LETTERARIA DELL'ATTO TRASMESSO, CON COPIA DOCUMENTO E NOTE CURRICULARI DELL'AUTORE;
3. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI GRATUITA' OFFERTA PER L'EVENTUALE PUBBLICAZIONE;
4. COPIA TESSERINO PROFESSIONALE;
5. DICHIARAZIONE LIBERATORIA E AUTORIZZATIVA PER LA MENZIONE DI TALUNI DATI PROFESSIONALI (professione, numeri telefonici, indirizzo studio ed e-mail per eventuali consultazioni professionali).

VIENE GARANTITA DALLA DIREZIONE OGNI ALTRA CONDIZIONE EX LEGE SULLA PRIVACY



EDITORIALE

A cura di Manlio Merolla

La giustizia che pensa, la giustizia che vive

Ogni numero di Lex et Jus si propone come esercizio di responsabilità culturale e civile. La Rivista non ambisce a essere un mero contenitore di contributi specialistici, ma un luogo di elaborazione critica del diritto vivente, attento alle sue ricadute umane, sociali ed etiche.

Il presente numero rafforza tale vocazione, offrendo un itinerario scientifico che attraversa i nodi più sensibili della contemporaneità: **la crisi dei legami familiari, la fragilità educativa, le nuove frontiere del neurodiritto, la tutela del consumatore come presidio del tempo di vita, il ruolo del Giudice di Pace quale garante dei diritti fondamentali**, anche nei contesti più delicati dell'immigrazione e della coercizione amministrativa.

Accanto alle riflessioni sociologiche di ampio respiro affidate alla Prof.ssa **Annamaria Rufino**, e all'**analisi sistemica sulla famiglia come luogo di vulnerabilità e possibile ricostruzione sociale**, si collocano due contributi di particolare rilievo innovativo.

Da un lato, **lo studio criminologico-giuridico sull'impiego dell'intelligenza artificiale e delle neuroscienze nella predizione del comportamento minorile**, che impone una riflessione rigorosa sui limiti etici e giuridici dell'innovazione tecnologica. **Dall'altro, l'approfondimento in materia di immigrazione**, che restituisce centralità al controllo giurisdizionale effettivo e al ruolo del Giudice di Pace come presidio di legalità costituzionale ed europea.

Di non minore rilievo è **il contributo di psicologia giuridica dedicato all'adolescenza, alla sessualità e ai comportamenti a rischio**, che richiama con forza l'esigenza di politiche preventive fondate sull'educazione, sul consenso e sulla tutela integrale della persona in età evolutiva.

Completa il numero l'Inserto speciale dedicato alla riforma della Magistratura Onoraria, tema di stringente attualità istituzionale, affrontato attraverso il confronto qualificato tra magistratura, avvocatura e rappresentanze associative, nella consapevolezza che una giustizia di prossimità efficace costituisce un pilastro irrinunciabile dello Stato di diritto. **Lex et Jus prosegue così il suo cammino come laboratorio interdisciplinare e luogo di dialogo tra saperi**, nella convinzione che solo una giustizia capace di pensare criticamente il presente possa realmente vivere nel futuro.

La Direzione Scientifica Manlio Merolla

SOCIOLOGIA GIURIDICA DI ANNAMARIA RUFINO – Author information Annamaria Rufino
Department of Engineering, University of Campania Luigi Vanvitelli, Aversa (CE), Italy Author
e-mail address Annamaria Rufino E-mail: annamaria.rufino@unicampania.it

I rivoli comportamentali del sistema sociale

Qualità della vita e benessere umano

Di Annamaria Rufino

Article: The Behavioral Streams of the Social System

(Sociologia giuridica – A. Rufino)

Abstract

This article examines contemporary social systems through a socio-legal and behavioral perspective, focusing on the relationship between quality of life, individual well-being and collective responsibility. By adopting an interdisciplinary approach that integrates sociology, law and social psychology, the study explores how structural inequalities, cultural fragmentation and institutional inefficiencies shape individual behaviors and social interactions. Particular attention is devoted to the impact of social disorientation and relational instability on the functioning of democratic institutions and the effectiveness of legal norms. The contribution argues that law cannot be understood merely as a regulatory framework, but must be analyzed as a living social phenomenon, deeply interconnected with behavioral patterns and social dynamics. The article ultimately highlights the need for integrated public policies capable of restoring social cohesion and promoting sustainable human development.

Keywords: social systems; behavioral dynamics; quality of life; socio-legal studies; social cohesion; public policies.

Premessa

Dopo la fase di attivazione e assestamento del *welfare-state*, il sistema sociale ha sperimentato, nel tempo, numerose *strade* per raggiungere un equilibrio multidimensionale, rafforzando gli ambiti di interazione e di supporto, al fine di migliorare lo stile di vita di tutti i cittadini. Il benessere si è trasformato nell'obiettivo primario e necessario, che, come tale, non può essere valutato e misurato se non in un contesto equilibrato, in altre parole, nell'“ambiente”, dove si articola il vissuto di tutti. In termini moderni, l'ambiente è la società, è l'inclusione dell'altro.

Un ambiente complesso, da “normalizzare”.

I fattori che condizionano lo stile di vita di ogni cittadino possono influenzare la percezione che il cittadino stesso elabora rispetto al sistema sociale, all'interazione, alla condivisione e alla comunicazione. Fattori che possono essere considerati rischiosi o vantaggiosi per la stessa strutturazione dell'ambiente sociale, ma, anche, per la vita del singolo cittadino. Sono fattori umani, materiali, comportamentali, oltre che, biologici.

Le trasformazioni che il mondo sta affrontando, nel nostro oggi storico, mettono in dubbio, se non in pericolo, la possibilità per tutti di individuare quali siano i bisogni reali e primari, che ci consentano di rendere possibile la nostra interazione nel sistema socio-ambientale e, così, ottimizzare il benessere.

Il mondo della pubblicità, i social, le interferenze informatiche hanno comportato uno slittamento del paradigma interpretativo di quelli che Abraham Maslov, nel 1943, configurò come una piramide dei bisogni umani(1).

Uno slittamento, in verità, avviatosi proprio nelle fasi evolutive del *welfare*, dove la "piramide" si era, progressivamente, orizzontalizzata.

Nel mondo di internet, quella piramide, si è frantumata, lasciando ai frequentatori della rete un vuoto senza limiti dove navigare alla ricerca di una soluzione per il soddisfacimento proprio dei bisogni "primari" e del proprio benessere.

Non solo nella valutazione della "piramide", ma in ogni ambito sociale rimane indiscutibile la necessità di riconoscere i propri bisogni e saperli gestire.

È qui il "buco nero" della realtà contemporanea, dove lo stesso sistema sociale, oltre che istituzionale, non risponde alle esigenze reali del cittadino, delegando a gestori virtuali la risposta alle domande di ogni essere umano, che, così, finisce con l'essere fagocitato da interlocutori virtuali e dalle sue fumose e subdole risposte.

È indiscutibile l'aumento esponenziale dell'insoddisfazione non solo per bisogni riconoscibili e condivisibili, ma anche per bisogni individuali e vitali.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: come il caso della diffusione e delle mancate risposte per patologie e fragilità, fisiche e mentali, e, non da meno, per il caso delle dipendenze, di ogni genere.

In questi ultimi casi non sarebbe più possibile parlare di gerarchie motivazionali, come avrebbe detto Maslov, in un'epoca in cui la "normalità" costituiva un modello di interazione sociale; si tratta, ora, di bisogni assoluti, che impattano sulla vita stessa degli individui, delegittimandone la gestione.

È qui la principale emergenza del nostro tempo, ed è proprio in questi termini che il benessere sociale(2) può e dovrebbe poter trovare risposte ad un'esigenza esistenziale tale da soddisfare e non frantumare irrimediabilmente un fragile stile di vita, che, appunto, possa garantire il benessere.

Uno dei rischi più diffusi, oggi, è strettamente legato al mondo dell'alimentazione, uno spazio di bisogno, appunto, "primario".

Non a caso assistiamo ad un aumento esponenziale delle patologie alimentari, ancor più tra i giovani. È un dato più che significativo, trattandosi delle risposte ad un bisogno essenziale. È come se la società stesse regredendo, negli step trasformativi, al punto di partenza.

Una problematica che, probabilmente, andrebbe ricondotta anche ai dazi trumpiani proprio sui beni alimentari e alle conseguenze che potrebbero o stanno già comportando!

Altrettanto significativo, oltre che primario, è l'aumento esponenziale della violenza disseminata nel sistema sociale, una violenza non più, se non in parte, riconducibile a categorie predefinite, collocabile, cioè, in ambiti ben precisi, regolativi, sociali e ambientali.

Così come, non dovrebbero essere sottovalutate le derive autolesionistiche, che, in molti casi, portano al suicidio.

Ancora una volta, diviene imprescindibile il problema, più che attuale, del benessere sociale, come focus onnicomprensivo, o, forse, la sua dissoluzione, proprio perché è la società stessa a rischio, per l'oggi e, soprattutto, per il futuro(3).

Ma il futuro, oggi, è affidato all'*Artificial Imagination*! Un'immaginazione virtuale a cui diamo il compito di rispondere alle nostre domande e, deriva ancora più rischiosa, a cui chiediamo di dirci cosa è "vero", rispetto a cosa "desideriamo". Ma la risposta non c'è.

La ragione e l'istinto si confondono in un ambiente dove non possiamo ritrovare quello strumento cognitivo che aveva legittimato la ragione e normalizzato l'istinto, il dubbio, di cartesiana memoria.

Il "valore aggiunto" che viene proposto per tanti prodotti e servizi, con l'etichetta dell'IA, legittima l'ignoranza, annullando a monte le domande e precludendo le risposte(4).

La delega al sistema circolare e fagocitante dell'IA non solo della "certezza", del "vero" e del "necessario" ma, ancor, più dei nostri dubbi, svuota di senso le

parole e, così, le nostre azioni e le reazioni, i nostri pensieri, i nostri bisogni e i nostri desideri.

Le “facilitazioni”, o presunte tali, dell'Intelligenza artificiale si rivelano come trappole iper-attrattive, intellettive, disumanizzanti e denaturalizzanti.

In questo pseudo-ambiente, il benessere ha perso i nessi connettivi con la vita sociale e naturale, lasciando poco spazio all'immaginazione umana.

Nota bibliografica

1. A. Maslov, *Teoria della motivazione umana*, Pirelli, Milano 1973.
2. D. Secondulfo (a cura di), *Sociologia del benessere*, FrancoAngeli, Milano 2011.
3. A. Rufino, *Scegliere, decidere, cambiare. Perché il mondo dimentica di fare*, Mimesis, Milano-Udine 2020.
4. A. Rufino, *L'identità perduta del secolo compresso*, in “Lex et Jus”, n. 2/2025.

OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI – Autori componenti del Centro Studi e Ricerche dell'Unione Nazionale Camere Minorili e Tutela della famiglia – **Direttore Scientifico: Dr. Manlio Merolla** – **Direttore Organizzativo: Avv. Deborah Ceccoli** – Staff Ricercatori Istituto Studi Giuridici Superiori. **Consulente area psicologica: Dr.ssa Roberta Ceccoli**

La famiglia sotto assedio

Violenza domestica, devianza minorile e crisi dei legami: diagnosi di un collasso sociale e proposte per una risposta giuridico-politica sistemica

Article: The Family Under Siege

Domestic Violence, Juvenile Deviance and the Crisis of Social Bonds: Diagnosis of a Social Breakdown and Proposals for a Systemic Legal-Political Response

Abstract

This article examines the contemporary crisis of the family as a key indicator of broader social disintegration, focusing on domestic violence, juvenile deviance and the erosion of relational bonds. Grounded in a socio-legal approach, the study analyzes domestic violence not as an isolated or episodic event, but as a degenerative relational process characterized by power asymmetries, repetition and normalization of abuse. Particular attention is devoted to violence-assisted upbringing and its impact on minors, highlighting how prolonged exposure to dysfunctional family environments contributes to emotional vulnerability and deviant behaviors. The article further explores juvenile deviance, including the condition of unaccompanied foreign minors, emphasizing the role of social marginalization, educational poverty and the absence of stable adult figures. The contribution argues that legal responses limited to repression are insufficient and advocates for systemic preventive strategies, including early intervention mechanisms and family support tools. In this perspective, the reconstruction of family bonds is presented as an essential condition for restoring social cohesion and democratic stability.

Keywords: family crisis; domestic violence; juvenile deviance; violence-assisted upbringing; prevention; social cohesion; legal policy.

Premessa – La famiglia come cartina di tornasole della crisi sociale

La famiglia, riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione quale società naturale fondata sul matrimonio, costituisce storicamente il primo e più rilevante spazio di socializzazione, di trasmissione dei valori e di tutela delle fragilità individuali. Essa rappresenta il luogo primario nel quale si formano l'identità personale, la capacità relazionale e il senso di appartenenza alla comunità.

Nondimeno, nel contesto contemporaneo, la famiglia appare sempre più frequentemente come luogo di conflitto patologico e di fallimento educativo, anziché come ambito di protezione e crescita. L'incremento della violenza domestica, la diffusione di forme di violenza psicologica silente e l'aumento della devianza minorile costituiscono indicatori convergenti di una crisi strutturale dei legami familiari, amplificata dalla solitudine sociale, dalla precarietà economica, dalla dissoluzione dei riferimenti valoriali e dalla pervasività del mondo digitale.

In tale prospettiva, la crisi della famiglia non può essere letta come fenomeno settoriale, ma come **specchio fedele della più ampia crisi della società**, dei suoi modelli relazionali e della sua capacità di trasmettere responsabilità, limiti e senso del vivere comune.

La violenza domestica come processo relazionale degenerativo

La violenza intrafamiliare non si configura più come evento episodico o eccezionale, bensì come **processo relazionale degenerativo**, caratterizzato da reiterazione delle condotte, asimmetria di potere e progressiva normalizzazione del sopruso. Essa si sviluppa all'interno di dinamiche quotidiane apparentemente ordinarie, nelle quali il conflitto non trova canali di mediazione e si trasforma in strumento di dominio.

Accanto alle forme tradizionali di violenza fisica e sessuale, assumono crescente rilevanza la violenza psicologica, economica e la c.d. violenza assistita, che coinvolge i minori come testimoni forzati di relazioni distruttive. Tali forme di violenza, spesso prive di evidenza materiale immediata, risultano particolarmente insidiose poiché minano l'autostima, l'autodeterminazione e la capacità di costruire relazioni sane.

La criminologia familiare evidenzia come queste dinamiche tendano a intensificarsi in contesti di convivenza forzata e di assenza di mediazione esterna, trasformando il conflitto in un linguaggio distorto, espressione di un fallimento comunicativo prima ancora che giuridico. In tal senso, la violenza domestica rappresenta il sintomo di una incapacità strutturale di gestione del conflitto all'interno dei legami affettivi.

Minori, violenza assistita e devianza

Uno degli effetti più devastanti della violenza intrafamiliare si manifesta nei confronti dei minori. L'esposizione continuativa a contesti familiari disfunzionali produce conseguenze profonde sul piano emotivo, relazionale e comportamentale, compromettendo lo sviluppo equilibrato della personalità.

La violenza assistita costituisce uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza di condotte devianti, favorendo l'interiorizzazione di modelli aggressivi, la riduzione delle capacità empatiche e la normalizzazione della sopraffazione come modalità relazionale. In tale quadro, l'aumento dei reati commessi da minorenni impone una lettura rigorosa e non ideologica del fenomeno.

La devianza minorile, anche in relazione ai minori stranieri non accompagnati, va affrontata come esito di condizioni di marginalità sociale, povertà educativa e assenza di figure adulte stabili. La nazionalità non costituisce di per sé fattore criminogeno; lo diventano, piuttosto, l'isolamento, la ghettizzazione, la mancanza di integrazione reale e la carenza di percorsi educativi efficaci. Negare o minimizzare tali dinamiche equivale ad abbandonare sia le vittime sia i minori autori di reato a una spirale di esclusione e recidiva.

Proposte operative e prevenzione sistemica

La risposta giuridica alla violenza familiare e alla devianza minorile non può limitarsi alla repressione penale, pur necessaria nei casi più gravi. Occorre investire in **strumenti di prevenzione strutturale**, capaci di intercettare il disagio prima che degeneri in violenza o devianza, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare.

In tale direzione si colloca la proposta del **Tutor-Consulente familiare**, figura terza e qualificata, idonea a svolgere funzioni di osservazione preventiva, mediazione del conflitto e raccordo tra famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria. Tale figura potrebbe rappresentare un presidio anticipato di legalità sostanziale, contribuendo a ridurre il ricorso patologico al processo penale come strumento di gestione del conflitto familiare.

Parallelamente, appare imprescindibile il rafforzamento della giustizia minorile, attraverso sezioni specializzate, percorsi di messa alla prova realmente educativi e misure riparative effettive, nonché l'introduzione strutturale di programmi di educazione affettiva e al consenso, finalizzati alla costruzione di relazioni sane e responsabili.

Conclusione

La violenza familiare e la devianza minorile non costituiscono emergenze isolate, bensì **sintomi di un collasso relazionale e valoriale** che attraversa la società contemporanea. Affrontarle richiede fermezza giuridica, intelligenza preventiva e

coraggio politico, evitando tanto l'approccio meramente repressivo quanto la rimozione ideologica del problema.

Ricostruire i legami familiari significa, in ultima analisi, **ricostruire la società stessa**, restituendo centralità alla responsabilità educativa, alla mediazione del conflitto e alla tutela effettiva delle persone più vulnerabili. MANLIO MEROLLA

NOTE

- ¹ Cost., art. 29.
- ² Z. Bauman, *Amore liquido*, Laterza, Roma-Bari.
- ³ ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*.
- ⁴ Convenzione di Istanbul, Preambolo.
- ⁵ M.F. Hirigoyen, *Molestie morali*, Einaudi.
- ⁶ D. Garland, *The Culture of Control*, Oxford UP.
- ⁷ A. Bandura, *Aggression*, Prentice-Hall.
- ⁸ E. Stark, *Coercive Control*, Oxford UP.
- ⁹ ISTAT, *Molestie e ricatti sessuali, 2015-2016*.
- ¹⁰ Cod. pen., art. 368.
- ¹¹ G. De Leo, *La devianza minorile*, Il Mulino.
- ¹² Ministero dell'Interno, *Criminalità minorile*.
- ¹³ Dip. Giustizia Minorile, Relazioni annuali.
- ¹⁴ U. Beck, *La società del rischio*, Carocci.

Bibliografia essenziale e fonti di riferimento

Fonti normative

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 29, 30, 31, 27.
- Codice Penale, artt. 572, 609-bis ss., 610, 612-bis, 368.
- Codice Civile, artt. 143, 147, 316, 337-bis ss.
- Legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso).
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, New York, 1989.

Fonti statistiche e istituzionali

- ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, indagini multiscopo, ultimi rapporti disponibili.
- ISTAT, *Molestie e ricatti sessuali*, Anni 2015-2016.

- ISTAT, *Reati, autori e vittime*, sezioni su criminalità minorile.
- Ministero dell'Interno, *Criminalità minorile e sicurezza urbana*, rapporti annuali.
- Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, *Relazioni annuali*.
- Polizia di Stato, *Violenza domestica e violenza assistita*, report operativi.

Studi criminologici e sociologici

- Garland D., *The Culture of Control*, Oxford University Press.
- Bandura A., *Aggression: A Social Learning Analysis*, Prentice-Hall.
- Gottfredson M., Hirschi T., *A General Theory of Crime*, Stanford University Press.
- Bauman Z., *Amore liquido*, Laterza.
- Beck U., *La società del rischio*, Carocci.
- Sutherland E., *Principles of Criminology*, Lippincott.

Diritto di famiglia e tutela dei minori

- Cendon P., *Il danno alla persona e la famiglia*, Giuffrè.
- Ferrando G., *Diritto di famiglia*, Zanichelli.
- Bianca C.M., *Diritto Civile – La famiglia*, Giuffrè.
- Ministero della Giustizia, *Linee guida in materia di ascolto del minore*.
- Terre des Hommes, *Indifesa – La condizione delle bambine e delle ragazze in Italia*, ultimi rapporti.

Violenza psicologica e dinamiche relazionali

- Hirigoyen M.F., *Molestie morali. La violenza perversa nella vita quotidiana*, Einaudi.
- Walker L., *The Battered Woman Syndrome*, Springer.
- Stark E., *Coercive Control*, Oxford University Press.
- De Leo G., *La devianza minorile*, Il Mulino.

Proposte e modelli preventivi

- Merolla M., *Famiglia, conflitto e tutela preventiva*, scritti e interventi accademici (anni '90).
- Merolla M., *Il Mobbing coniugale* Ed Let jus
- WHO, *Preventing Intimate Partner Violence and Sexual Violence*.
- Consiglio d'Europa, *Family support and violence prevention policies*.

**DIRITTO PROCESSUALE - MASSIMARIO FAMIGLIA E MINORI – A CURA DIPARTIMENTO STUDI
GIURIDICI SUPERIORI**

La conflittualità genitoriale nel paradigma dell'affidamento condiviso: tra bigenitorialità effettiva e superiore interesse del minore

Article: Parental Conflict within the Shared Custody Paradigm

Between Effective Co-Parenting and the Best Interests of the Child

Abstract

This article examines parental conflict within the legal framework of shared custody, focusing on the tension between the principle of effective co-parenting and the paramount best interests of the child. Adopting a socio-legal and jurisprudential approach, the study analyzes how high-conflict parental relationships may undermine the practical implementation of shared custody, transforming a model designed to protect the child into a source of psychological distress and relational instability. Particular attention is devoted to judicial assessment criteria, the evaluation of parental conduct and the role of the judge in balancing formal bigenitoriality with the child's concrete well-being. The article argues that shared custody cannot be applied automatically, but requires a case-by-case analysis aimed at safeguarding the child's emotional stability, developmental needs and right to a serene family environment. The contribution ultimately highlights the need for flexible judicial solutions capable of reconciling legal principles with the lived realities of family conflict.

Keywords: parental conflict; shared custody; effective co-parenting; best interests of the child; family law; judicial discretion.

Nota a Cass., sez. I civ., 9 aprile 2014, n. 7477

Abstract

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7477 del 2014, pur collocandosi temporalmente in una fase iniziale del consolidamento del modello dell'affidamento condiviso, **presenta oggi una rinnovata attualità sistematica**, alla luce delle persistenti criticità applicative che caratterizzano la gestione giudiziaria dei conflitti genitoriali ad alta intensità.

In particolare, l'affermazione del principio secondo cui **la conflittualità tra i genitori non può, di per sé, giustificare deroghe automatiche al regime di affidamento condiviso** assume un rilievo centrale in un contesto nel quale si osservano, nella prassi giudiziaria e professionale, dinamiche relazionali disfunzionali idonee a incidere negativamente sul diritto del minore alla bigenitorialità effettiva.

L'esperienza applicativa evidenzia come, in talune situazioni, il conflitto post-separativo si strutturi attraverso **condotte persistenti di svalutazione, delegittimazione o marginalizzazione di uno dei genitori, con particolare incidenza sulla figura paterna, determinando una progressiva alterazione delle rappresentazioni genitoriali interiorizzate dal minore.**

Tali fenomeni, pur non riconducibili — secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità — a categorie nosografiche o terminologiche rigidamente tipizzate negli atti giudiziari, risultano ampiamente descritti dalla letteratura psicologico-giuridica come **fattori di rischio per lo sviluppo emotivo, relazionale e identitario della prole.**

In questa prospettiva, la pronuncia in esame si presta a una lettura evolutiva, in quanto **richiama il giudice a un accertamento rigorosamente concreto del pregiudizio per il minore, sottraendo la decisione a semplificazioni concettuali e a automatismi fondati sulla sola conflittualità genitoriale.**

Ne emerge l'esigenza di orientamenti interpretativi e strumenti operativi sempre più puntuali, capaci di distinguere **il conflitto fisiologico dalle condotte realmente pregiudizievoli**, evitando che l'assenza di un lessico condiviso o di categorie formalmente riconosciute produca zone d'ombra applicative o indebite tolleranze.

La riflessione conduce, infine, a valorizzare il ruolo della *saggezza giudicante* e della cooperazione multiprofessionale tra magistratura, avvocatura, servizi sociali e consulenza tecnica, quale condizione necessaria per intercettare, contenere e rimodulare le dinamiche relazionali disfunzionali, nel superiore interesse del minore.

In tale quadro, la genitorialità è riaffermata come funzione relazionale e non proprietaria, nella consapevolezza che entrambi i genitori, pur nella diversità dei ruoli, svolgono funzioni parimenti essenziali nel percorso evolutivo dei figli, i quali — per riprendere una celebre immagine poetica — **non appartengono in via esclusiva a chi li genera, ma al futuro verso cui sono proiettati.**

Introduzione: il mutamento di paradigma nel diritto dell'affidamento

L'introduzione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha segnato una svolta epocale nel diritto di famiglia italiano, determinando il passaggio da un modello prevalentemente **monogenitoriale e sostitutivo** a un modello **bigenitoriale e cooperativo**, fondato sulla centralità del minore quale titolare di diritti autonomi e inviolabili.

In tale prospettiva, l'affidamento condiviso non rappresenta più una soluzione "negoziata" o eccezionale, bensì **la forma ordinaria di esercizio della responsabilità genitoriale**, mentre l'affidamento esclusivo assume carattere residuale, ammissibile soltanto in presenza di condizioni rigorosamente accertate e motivate.

La pronuncia in commento si colloca precisamente in questo contesto evolutivo, offrendo una lettura restrittiva della rilevanza giuridica della conflittualità tra i genitori e riaffermando la necessità di una valutazione concreta, individualizzata e non presuntiva del pregiudizio per il minore.

Il caso e la questione giuridica sottoposta alla Corte

Nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 7477/2014, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento di affidamento condiviso disposto nonostante una conflittualità intensa e persistente tra i coniugi separandi.

Entrambi i genitori avevano invocato l'affidamento esclusivo, deducendo che l'elevato grado di litigiosità avrebbe reso impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. La Corte, rigettando tale impostazione, ha affermato un principio di diritto di particolare rilevanza sistematica:

il comportamento conflittuale di un genitore nei confronti dell'altro è di per sé privo di rilievo ai fini della statuizione sull'affidamento, ove non emerga un concreto e serio pericolo per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore.

Il fondamento normativo: art. 337-ter c.c. e centralità dell'interesse del minore

L'art. 337-ter c.c. impone al giudice di adottare i provvedimenti relativi alla prole **con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli**, garantendo loro un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

La norma, letta in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., nonché con l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, consacra il principio secondo cui **il conflitto tra adulti non può automaticamente tradursi in una compressione dei diritti relazionali del minore.**

La Cassazione chiarisce che la conflittualità rappresenta un dato frequente e fisiologico nelle crisi familiari e non può essere assunta come criterio presuntivo di inidoneità genitoriale, pena la reintroduzione surrettizia di un modello di affidamento esclusivo mascherato.

Conflittualità genitoriale e irrilevanza giuridica “in astratto”

Conflitto come dato sociologico e non giuridico

La sentenza n. 7477/2014 si colloca in una linea interpretativa che distingue nettamente tra:

- conflittualità **inter-genitoriale** (attinente ai rapporti tra adulti);
- conflittualità **genitore-figlio** (attinente alla relazione educativa).

Solo la seconda, o la prima ove dimostrata nella sua incidenza diretta sul minore, assume rilevanza giuridica ai fini dell'affidamento.

Come osservato in dottrina, *"il conflitto non è di per sé patologico, ma lo diventa solo quando si traduce in disfunzione genitoriale"* (Cian, **La responsabilità genitoriale**, Padova, 2018).

Il superamento della presunzione di inidoneità

La Corte respinge ogni automatismo valutativo, imponendo al giudice di merito una verifica **in concreto**, fondata su:

- dati istruttori oggettivi;
- eventuali esiti di CTU psicologica;
- osservazione delle dinamiche relazionali del minore.

Ne deriva un modello di giudizio **individualizzato**, coerente con il principio di proporzionalità e con il divieto di decisioni standardizzate in materia di status.

Affidamento esclusivo come extrema ratio

Secondo la Cassazione, l'affidamento esclusivo costituisce una **misura eccezionale**, giustificabile solo in presenza di:

- grave inadeguatezza genitoriale;
- comportamenti pregiudizievoli documentati;
- incapacità strutturale di cooperazione che si riverberi sul minore.

In assenza di tali elementi, la conflittualità non solo non legittima l'affidamento esclusivo, ma rischia di essere **amplificata** proprio dall'attribuzione esclusiva della responsabilità a uno solo dei genitori, con effetti distorsivi sul piano relazionale.

Profili processuali e onere motivazionale

La pronuncia valorizza anche il profilo processuale della motivazione, imponendo al giudice:

- una motivazione **rafforzata** in caso di deroga al modello condiviso;
- un'espressa indicazione delle ragioni per cui la conflittualità risulterebbe dannosa per il minore;
- un controllo rigoroso sull'uso della CTU, che non può sostituire la valutazione giurisdizionale.

In tal senso, la Cassazione riafferma il principio secondo cui **la discrezionalità del giudice della famiglia non è arbitrio**, ma esercizio tecnico vincolato a parametri normativi e costituzionali.

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 7477/2014 rappresenta una tappa fondamentale nel processo di **normalizzazione dell'affidamento condiviso** e di emancipazione del diritto di famiglia da logiche punitive o compensative nei confronti dei genitori.

Il conflitto, da fattore decisivo, diviene **dato neutro**, rilevante solo ove dimostrata la sua effettiva incidenza sul benessere del minore. Ne emerge una concezione evoluta dell'interesse del minore, inteso non come bene astratto, ma come risultato di una valutazione concreta, dinamica e relazionale.

Bibliografia essenziale (dottrina e fonti)

Dottrina

- CIAN, *La responsabilità genitoriale*, Padova, 2018
- SESTA, *Diritto di famiglia*, Milano, ult. ed.
- BIANCA, *Diritto civile, vol. II – La famiglia*, Milano
- DOGLIOTTI, *Affidamento condiviso e interesse del minore*, Torino
- OBERTO, *La crisi della famiglia e la tutela dei figli*, Giuffrè

Giurisprudenza

- Cass., sez. I civ., 9 aprile 2014, n. 7477
- Orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di affidamento condiviso

Fonti sovranazionali

- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24

Nota metodologica

La presente analisi richiama dati e tendenze emergenti desumibili da fonti statistiche ufficiali (ISTAT) e da osservatori qualificati in materia di famiglia e minori.

Tali riferimenti sono utilizzati in chiave descrittiva e contestuale, senza attribuire loro valore deterministico o probatorio in senso tecnico-giuridico, nel rispetto dei criteri di prudenza metodologica e del principio di valutazione individualizzata del caso concreto, che resta imprescindibile in ambito giudiziario.

Inquadramento dottrinale

- *high conflict parenting*
- *condotte svalutanti persistenti*
- *disfunzioni relazionali post-separative*
- *interferenze genitoriali nella relazione figlio-genitore*

- Kelly & Johnston, *The Alienated Child*, Family Court Review
- Saini et al., *High-conflict divorce and child outcomes*
- Camerini – Volpini, *La tutela del minore nei conflitti genitoriali*

CRIMINOLOGIA MINORILE – AVV. ANNALISA COSTABILE – CRIMINOLOGA - RICERCATRICE STUDI GIURIDICI SUPERIORI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE “PSICOLOGIA FORENSE” E DELL'OSSERVATORIO GIURIDICO “BLOCKCHAIN, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NUOVE TECNOLOGIE” DEL COA NAPOLI, CRIMINOLOGO E CRIMINALISTA, GRAFOLOGO GIUDIZIARIO, AVVOCATO.

Neuropredizione e Intelligenza Artificiale

Determinare la probabilità di delinquenza minorile

Article: Neuroprediction and Artificial Intelligence

Abstract

This article explores the emerging concept of neuroprediction based on artificial intelligence and its potential application in the field of juvenile criminology. Drawing on advances in cognitive neuroscience and neuroimaging technologies, the study examines how brain activity patterns may be correlated with aggressive or antisocial behaviors and how AI-based predictive models could support early risk assessment. Particular attention is devoted to the ethical and legal implications of using such technologies within the justice system, especially in relation to minors. The paper argues that, while neuroprediction may offer valuable tools for prevention and rehabilitation, its use must be approached with extreme caution in order to avoid determinism, discrimination and violations of fundamental rights. The contribution ultimately emphasizes the need for a clear regulatory framework capable of balancing technological innovation with the protection of human dignity and individual autonomy.

Keywords: neuroprediction; artificial intelligence; juvenile delinquency; neuroimaging; criminal justice; fundamental rights.

1 Introduzione

Questo contributo è stato progettato per esplorare e comprendere il concetto di neuropredizione basata sull'intelligenza artificiale e come questa interagisca nel quadro delle neuroscienze cognitive.

La neuropredizione si riferisce alla capacità di prevedere il comportamento individuale in base ai modelli di attività cerebrale. In questo contesto, l'intelligenza artificiale diventa uno strumento essenziale per l'elaborazione e l'analisi di grandi e complesse quantità di dati cerebrali. D'altra parte, le neuroscienze cognitive sono un campo di studio che si concentra su come il cervello elabora le informazioni e su come questo processo influenza il modo in cui pensiamo, impariamo e ci comportiamo. Attraverso questo approccio, possiamo capire come i modelli di attività cerebrale possano essere correlati a determinati comportamenti e come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per prevederli.

2 Neuropredizione

La neuropredizione è stata utilizzata negli ultimi anni per migliorare l'accuratezza e la predizione di comportamenti aggressivi grazie al campo della neuroimmagine, una tecnica computazionale/quantitativa utilizzata per studiare la struttura e la funzione del sistema nervoso centrale, il cui scopo è studiare il cervello umano in modo non invasivo. L'intervento senza l'inserimento di strumenti nel corpo, senza causare danni alla pelle o alle cavità, ha fatto progressi, con conseguente sviluppo delle cosiddette tecniche di "lettura del cervello" che potrebbero, almeno in teoria, decodificare lo stato mentale di una persona dalla sua attività cerebrale o raggrupparla in gruppi in base all'anatomia e alla funzione del cervello.

Queste tecnologie di imaging cerebrale hanno il potenziale per rivoluzionare il modo in cui comprendiamo e trattiamo il crimine e la giustizia penale, consentendo una comprensione più approfondita del cervello umano e di come influenza il comportamento. I progressi nella scienza del genoma hanno infatti iniziato a far luce sulle radici biologiche dell'aggressività e del comportamento antisociale. L'utilizzo di queste tecniche nel campo della criminologia porterebbe vantaggi significativi sfruttando modelli predittivi del comportamento criminale.

I potenziali utilizzi di questa tecnologia sono enormi. Ad esempio, l'Elettroencefalografia (EEG), con la sua capacità di rilevare l'attività elettrica nel cervello a livello di millisecondi, può essere utilizzata per comprendere la risposta del cervello a vari stimoli, comprese le risposte ad eventi criminali o la verità e le bugie del racconto di una persona, fornendo così informazioni per un'analisi neuropsicologica più approfondita delle motivazioni e del comportamento. La Tomografia Computerizzata (TC) e la Microtomografia (MicroTC), entrambe tecnologie che utilizzano i raggi X per produrre immagini dettagliate delle strutture cerebrali, possono essere utilizzate per rilevare possibili lesioni che potrebbero influenzare il comportamento di una persona. La Tomografia a Emissione di Positroni (PET), che misura i livelli di glucosio nel cervello, e la Risonanza Magnetica Funzionale (RMF), che misura l'attività metabolica e la struttura cerebrale, possono essere utilizzate per creare mappe dettagliate dell'attività cerebrale durante vari compiti cognitivi, diventando molto utili per comprendere disturbi o stati neurologici che possono contribuire al comportamento criminale.

La Magnetoencefalografia (MEG), con la sua capacità di misurare i campi magnetici generati dall'attività elettrica del cervello, può aiutare attraverso una mappatura più approfondita delle funzioni cerebrali correlate al comportamento criminale.

3 Comportamento violento nei bambini

Gli studi sulle neuroscienze hanno portato ad una migliore comprensione anche di come si sviluppa e funziona il cervello dei bambini, incluso il modo in cui prendono decisioni e come il loro ambiente li influenza.

Le neuroscienze hanno dimostrato che il cervello dei bambini è ancora in via di sviluppo e le parti del cervello responsabili del controllo degli impulsi e del buon processo decisionale non sono completamente mature. Ciò significa che i bambini non sempre sono in grado di prendere buone decisioni e di pensare in anticipo alle conseguenze, rendendoli così più vulnerabili al comportamento antisociale.

Identificare correttamente i fattori che inducono il bambino ad avere un atteggiamento antisociale, che implichi o meno violenza, è quindi molto importante per prevenire, e trattare, un comportamento criminale prima che venga commesso o ripetuto. Il comportamento criminale influenza significativamente non solo l'infanzia, ma anche l'età adulta. Considerando che molteplici fattori genetici e ambientali giocano un ruolo importante nello sviluppo del comportamento criminale, identificare i bambini con fattori di rischio è un processo piuttosto complicato. Sono molti i fattori di rischio che influenzano lo sviluppo della violenza e dell'aggressività in età infantile.

Alcuni studi suggeriscono l'esistenza di caratteristiche psicopatiche già nell'infanzia, altri identificano la mancanza di un adeguato supporto familiare, il livello di intelligenza, i fattori socio-culturali ed i problemi scolastici come fattori che portano allo sviluppo del comportamento criminale nei bambini.

Poiché non è sempre facile valutare l'insieme di tutti i fattori di rischio, i sistemi di supporto alle decisioni cliniche basati su computer (CDSS)¹, progettati utilizzando architetture di intelligenza artificiale, possono fornire un notevole aiuto. Molti fattori di rischio riguardanti i bambini possono essere valutati utilizzando architetture di intelligenza artificiale per progettare un CDSS in grado di prevedere la probabilità che i bambini sviluppino un comportamento antisociale.

Grazie ad un modello bene progettato, i programmi implementati nell'ambito della salute mentale protettiva, mirati all'individuazione precoce dei bambini a rischio, possono essere correttamente indirizzati e si può stabilire una nuova base per creare protocolli di trattamento clinico e studi riabilitativi.

Il livello di intelligenza, la comorbidità psichiatrica, l'età, il sesso, la precedente storia criminale, la storia familiare di criminalità, di abuso di sostanze o di malattie psichiatriche, il livello socioeconomico della famiglia, l'età dei genitori e il numero di fratelli possono essere utilizzati come parametri di input nella modellazione CDSS.

¹ Software che forniscono agli operatori sanitari informazioni e suggerimenti specifici per assisterli nella diagnosi e nella scelta del trattamento più adatto a un paziente. Questi sistemi analizzano i dati clinici in tempo reale per generare allarmi, avvisi e suggerimenti, contribuendo a migliorare l'accuratezza diagnostica, aumentare la sicurezza del paziente e ottimizzare la gestione della cura.

Le macchine a vettori di supporto (SVM)² sono algoritmi di apprendimento automatico supervisionato. Possono essere utilizzate per attività di classificazione e regressione. Le SVM sono responsabili della ricerca del confine di decisione per separare diverse classi e massimizzare il margine.

Nei casi linearmente separabili, le SVM cercano di trovare gli iperpiani per massimizzare i margini per classificare correttamente tutte le classi.

Nei casi non linearmente separabili, gli algoritmi SVM utilizzano un insieme di funzioni matematiche definite kernel. I kernel sono funzioni che prendono uno spazio di input a bassa dimensionalità e lo trasformano in uno spazio a più dimensioni, applicano alcune trasformazioni e creano nuove funzionalità. Queste nuove funzionalità sono la chiave per le SVM per trovare il confine di decisione non lineare. Esistono molti tipi di funzioni kernel, ma possiamo raggrupparle in quattro. Il primo è il kernel polinomiale, che utilizza la combinazione polinomiale di tutte le funzionalità esistenti per generare nuove funzionalità. Il secondo è il kernel della funzione di base radiale (RBF) ed il più popolare è la funzione di base radiale gaussiana. Il terzo è sigmoide e l'ultimo è il kernel lineare.

4 Analisi dei dati

La letteratura ci offre così una serie di dati interessanti. È stato riscontrato che circa la metà degli adulti con una storia di detenzione durante l'infanzia ha sperimentato uno o più disturbi psichiatrici e circa due terzi di loro hanno sofferto per tutta la vita disturbo di personalità.

Aida et. al., nel loro studio su 105 bambini detenuti, hanno scoperto che la maggioranza dei bambini (93,3%) aveva almeno un disturbo psichiatrico diagnosticato e più della metà (76,2%) aveva due o più malattie psichiatriche. Il disturbo della condotta era il disturbo più comune (59%) e l'abuso di droghe era la malattia comorbida più comune.

Allo stesso modo, nel nostro studio, stiamo rilevando almeno un disturbo esternalizzante nel 70% dei bambini ed il disturbo più frequentemente rilevato è, appunto, il disturbo della condotta. Stiamo scoprendo che i bambini che sviluppano comportamenti antisociali in età precoce hanno anche più psicopatologie includendo la depressione, il disturbo da deficit di attenzione, l'iperattività (ADHD) e le comorbilità correlate.

In altri studi è stato dimostrato anche che la correlazione tra il sesso maschile ed il comportamento antisociale è maggiore rispetto al sesso femminile; che la probabilità di essere coinvolti in reati è più alta nelle famiglie con un numero maggiore di figli; che condizioni familiari come un controllo genitoriale inadeguato,

² Una macchina a vettori di supporto (SVM) è un algoritmo di machine learning supervisionato che classifica i dati trovando una linea o un iperpiano ottimale che massimizza la distanza tra ciascuna classe in uno spazio N-dimensionale.

la mancanza di interazione all'interno della famiglia, la competizione tra fratelli e l'incapacità dei genitori di affrontare la gelosia, possono svolgere un ruolo nella tendenza del bambino a sviluppare comportamenti antisociali; è stato anche dimostrato che le mutazioni che alterano l'infrastruttura genetica influenzano le funzioni cognitive ed il modello di comportamento. Risultati controversi invece suggeriscono che la relazione tra Q.I. e comportamento antisociale è più complicata.

5. Conclusioni

C'è ancora molta strada da fare prima che gli strumenti di valutazione del rischio di violenza basati sulle neuropredizioni attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale possano essere implementati nel sistema giudiziario penale.

Si parla, così, di "neurolaw", ovvero l'applicazione della conoscenza del sistema nervoso al diritto e la sua relativa influenza sulle norme; e si sta lentamente facendo strada nei sistemi legali di tutto il mondo. L'approccio dev'essere però molto prudente, poiché ci sono varie questioni che devono essere valutate.

È importante considerare le implicazioni etiche e legali. Nell'applicare questa scienza, dobbiamo considerare il suo impatto sugli individui e sulla società. Ad esempio, ci si deve domandare come è possibile garantire la privacy dei dati cerebrali, oppure come le previsioni generate dall'intelligenza artificiale siano eque e non discriminatorie.

Si devono, inoltre, trovare soluzioni per evitare che i sistemi riflettano i pregiudizi umani, in modo da consentire loro di fornire dati oggettivi e affidabili.

Si deve tenere in considerazione anche il fascino che questa tecnica esercita. Infatti si tende a sovrastimare l'accuratezza delle prove neuroscientifiche e, sebbene le neuroimmagini mirino a ridurre l'incertezza e ad aumentare l'obiettività in ambito forense, il loro uso, soprattutto nei tribunali, rischia di essere fuorviante, a causa di pregiudizi nella valutazione delle prove, portando ad un eccessivo affidamento sui dati neurologici.

Quindi l'uso di questa tecnologia basata sull'intelligenza artificiale dovrebbe essere sottoposto ad una regolamentazione sostanziale per proteggere i cittadini da errori o usi impropri del sistema.

DIRITTO DEL CONSUMATORE - MASSIMARIO MAGISTRATURA DI PACE – A CURA DIPARTIMENTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI E DEL CENTRO STUDI DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE MAGISTRATURA DI PACE

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

Il tempo negato al viaggiatore: ritardo aereo, compensazione automatica e tutela delle famiglie nel Regolamento (CE) n. 261/2004

Abstract

*Il contributo analizza la disciplina della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di ritardo prolungato del volo, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori e delle famiglie. **Muovendo dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 20012/2025**, l'articolo ricostruisce il riparto dell'onere probatorio tra passeggero e vettore, la natura automatica della compensazione e il rilievo degli obblighi di assistenza, valorizzando il ruolo del giudice nazionale quale garante dell'effettività del diritto europeo*

. Article: The Denial of Time to the Air Passenger

(Consumer Law – Air Transport)

Abstract

The article analyzes the legal protection afforded to air passengers in cases of flight delays, with particular reference to Regulation (EC) No. 261/2004 and the evolving case law of national courts. By focusing on the notion of time as a legally protected interest, the study highlights how prolonged delays directly affect passengers' quality of life, family relationships and economic expectations. The contribution examines the mechanisms of automatic compensation and the burden of proof placed on air carriers, emphasizing the role of judges of proximity in ensuring effective consumer protection. The paper argues that the right to timely transportation constitutes an essential component of consumer dignity and legal certainty, requiring strict enforcement and consistent judicial interpretation.

Keywords: *air passenger rights; flight delays; consumer protection; Regulation (EC) No. 261/2004; judicial enforcement; proximity justice.*

Massima

In tema di trasporto aereo di passeggeri, il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 sorge automaticamente in presenza di un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore, una volta provata l'esistenza del contratto di trasporto e l'inadempimento, gravando sul vettore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento ovvero la sussistenza di circostanze eccezionali. La contumacia del vettore e la mancata adesione ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie costituiscono elementi valutabili ai fini della regolamentazione delle spese, specie quando il disservizio incide su un nucleo familiare di passeggeri.

La fattispecie e il contesto applicativo

La decisione in commento trae origine dalla domanda proposta da un nucleo familiare di quattro passeggeri per il ritardo superiore alle tre ore di un volo intracomunitario. La pretesa azionata è stata ricondotta alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, con contestuale deduzione della violazione degli obblighi di assistenza. La compagnia aerea, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.

La fattispecie si colloca nel cuore del contenzioso consumeristico europeo, nel quale il Giudice di Pace è frequentemente chiamato ad applicare direttamente una fonte unionale dotata di efficacia immediata, a tutela di diritti standardizzati e uniformi sull'intero territorio dell'Unione.

La compensazione pecuniaria come diritto automatico del passeggero

Il profilo centrale della pronuncia concerne la **natura automatica** della compensazione pecuniaria. Il giudice valorizza l'orientamento secondo cui il passeggero assolve il proprio onere probatorio mediante la produzione del titolo di viaggio e l'allegazione del ritardo, mentre incombe sul vettore la prova liberatoria dell'esatto adempimento o delle circostanze eccezionali.

La compensazione non ha funzione risarcitoria in senso stretto, ma assolve a una finalità **indennitaria e dissuasiva**, volta a riequilibrare il rapporto contrattuale tra professionista e consumatore. In tale prospettiva, l'accertamento del ritardo superiore alle tre ore all'arrivo integra di per sé il presupposto per il riconoscimento dell'importo standardizzato previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Onere della prova e contumacia del vettore

Particolarmente significativa è la valorizzazione della **contumacia della compagnia aerea**, che non ha offerto alcun elemento idoneo a superare la presunzione di responsabilità. La pronuncia ribadisce come il riparto dell'onere probatorio risponda a criteri di effettività della tutela: pretendere dal passeggero la dimostrazione di circostanze tecniche interne all'organizzazione del vettore equivarrebbe a svuotare di contenuto il diritto riconosciuto dal legislatore europeo.

In tale ottica, la contumacia non si risolve in un mero dato processuale neutro, ma assume rilievo sostanziale, confermando l'inadempimento e legittimando l'accoglimento della domanda.

Gli obblighi di assistenza e la dimensione familiare della tutela

La decisione si sofferma altresì sulla violazione degli obblighi di assistenza previsti dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004. L'omessa fornitura di assistenza in favore di un **nucleo familiare** accentua la gravità dell'inadempimento, poiché il disservizio non incide soltanto sul singolo viaggiatore, ma sull'organizzazione complessiva del tempo familiare, del riposo e delle esigenze dei soggetti più vulnerabili.

In questa prospettiva, la tutela apprestata dal diritto europeo assume una chiara valenza **sociale**, mirando a preservare non solo l'interesse individuale alla puntualità del trasporto, ma anche il valore del tempo di vita e di relazione, soprattutto quando il viaggio è finalizzato alla fruizione di un periodo di vacanza.

ADR, condotta del vettore e regolamentazione delle spese

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla mancata partecipazione del vettore alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie. La sentenza riconosce a tale condotta un rilievo valutativo, ai sensi dei principi generali in tema di comportamento processuale delle parti, incidendo sulla regolamentazione delle spese di lite.

Si tratta di un passaggio coerente con la funzione deflattiva dell'ADR nel settore dei trasporti e con l'esigenza di incentivare soluzioni rapide ed effettive delle controversie consumeristiche.

Il ruolo del Giudice di Pace quale giudice europeo del consumatore

La pronuncia in commento offre lo spunto per una riflessione più ampia sul ruolo del Giudice di Pace nell'ordinamento multilivello. Attraverso l'applicazione diretta del Regolamento (CE) n. 261/2004, il giudice nazionale si pone come **giudice europeo del consumatore**, chiamato a garantire l'uniforme attuazione del diritto dell'Unione e l'effettività delle tutele predisposte a favore dei passeggeri.

In tale funzione, il Giudice di Pace diviene presidio essenziale di prossimità, capace di tradurre in tutela concreta i principi sovranazionali, soprattutto in controversie di modesto valore economico ma di elevato impatto sociale.

Conclusioni

La sentenza n. 20012/2025 del Giudice di Pace di Napoli si segnala per la chiarezza dell'impianto motivazionale e per la piena adesione alla ratio del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Essa conferma la compensazione pecuniaria quale strumento centrale di tutela del passeggero-consumatore e valorizza la dimensione familiare del pregiudizio da ritardo aereo, restituendo dignità giuridica al "tempo negato" del viaggiatore.

Si ringrazia il Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale del Coordinamento Magistratura di Pace per i contributo reso e della raccolta di sentenze e Massime in itinere per realizzazione del MASSIMARIO GDP Napoli

DIRITTO DELLO STRANIERO - MASSIMARIO MAGISTRATURA DI PACE – A CURA DEL CENTRO STUDI E RICERCHE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE NAPOLI

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

Convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

(Giudice di Pace Napoli – XI Sezione Immigrazione Procedimento: R.G. n. 30084/2025)

Abstract

Il contributo esamina, in chiave sistematica e critica, il controllo giurisdizionale esercitato dal Giudice di Pace in sede di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998. Muovendo da un caso paradigmatico, l'analisi ricostruisce il quadro normativo interno ed euro-unitario, valorizzando i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività della tutela giurisdizionale, nonché il ruolo del giudice quale garante dei diritti fondamentali della persona straniera. Il lavoro si propone di offrire spunti ricostruttivi utili alla dottrina e alla prassi applicativa.

Parole chiave: immigrazione; espulsione amministrativa; convalida; accompagnamento alla frontiera; Giudice di Pace; CEDU; Direttiva rimpatri.

Article: Judicial Review of Forced Return Orders

(Immigration Law – Justice of Peace)

Abstract

This article examines the judicial review of forced return orders and escort-to-the-border measures within the Italian legal system, focusing on the role of the Justice of Peace as a constitutional and European rights guarantor. The study analyzes the compatibility of administrative expulsion measures with fundamental rights protected by the Italian Constitution and the European Convention on Human Rights. Particular attention is paid to procedural safeguards, proportionality and the effective right to defense. The contribution argues that judicial oversight in this field is essential to prevent automatic and dehumanizing practices, reaffirming the centrality of individualized assessment and human dignity in migration governance. The article highlights the importance of judicial proximity in ensuring compliance with constitutional and supranational standards.

Keywords: immigration law; forced return; judicial review; fundamental rights; ECHR; Justice of Peace.

Massima

In tema di espulsione amministrativa dello straniero irregolarmente soggiornante, la convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera presuppone la rigorosa verifica, da parte del Giudice di Pace, non solo della sussistenza formale dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286/1998, ma anche dell'effettiva proporzionalità e ragionevolezza della misura coercitiva adottata, alla luce delle garanzie procedurali, del diritto di difesa e dei parametri convenzionali di tutela della vita privata e familiare, dovendosi escludere ogni automatismo espulsivo.

Premessa sistematica

L'ordinanza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero rappresenta uno dei momenti più delicati del diritto dell'immigrazione, in quanto segna il punto di intersezione tra l'esercizio del potere amministrativo in materia di controllo dei flussi migratori e la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona.

La giurisdizione del Giudice di Pace, introdotta dal legislatore quale presidio di legalità sostanziale, non si esaurisce in una verifica meramente cartolare o formale del decreto prefettizio, ma impone un controllo effettivo, penetrante e conforme ai principi costituzionali ed euro-unitari.

Il quadro normativo di riferimento

La fattispecie trova disciplina negli artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione), come più volte modificati, i quali regolano:

- le ipotesi di espulsione amministrativa;
- le modalità esecutive dell'allontanamento;
- le garanzie procedurali e giurisdizionali;
- il controllo del giudice sulla compressione della libertà personale.

In particolare, l'art. 13, comma 5-bis, TUI subordina l'efficacia dell'accompagnamento immediato alla frontiera alla convalida giurisdizionale, da adottarsi entro termini stringenti e all'esito di un contraddittorio, seppur attenuato.

Tale disciplina deve essere letta in modo sistematico e conforme:

- all'art. 13 Cost., in materia di libertà personale;
- all'art. 24 Cost., sul diritto di difesa;
- agli artt. 8 e 13 CEDU;
- alle direttive europee in materia di rimpatri (Direttiva 2008/115/CE).

Il caso esaminato dal Giudice di Pace

Nel provvedimento oggetto di commento, assunto quale **caso paradigmatico a fini scientifici**, il Giudice di Pace è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di convalida dell'accompagnamento alla frontiera disposto nei confronti di una cittadina straniera, destinataria di decreto di espulsione per soggiorno irregolare nel territorio dello Stato.

Dagli atti emergeva:

- la mancanza di un valido titolo di soggiorno;
- l'assenza di documentazione attestante una richiesta di protezione internazionale pendente;
- l'adozione del decreto prefettizio ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), TUI.

Tuttavia, il Giudice ha ritenuto necessario procedere a una valutazione non automatica della misura coercitiva, soffermandosi sulla concreta situazione personale della destinataria e sulle modalità di adozione del provvedimento.

La motivazione dell'ordinanza di convalida

L'ordinanza si segnala per un'impostazione argomentativa rigorosa e sistematica, articolata sui seguenti profili:

Controllo di legalità sostanziale

Il Giudice ha ribadito che la convalida non costituisce una mera presa d'atto dell'operato dell'autorità amministrativa, ma un atto giurisdizionale a contenuto pieno, che richiede la verifica:

- della competenza dell'autorità procedente;
- della corretta notificazione degli atti;
- della comprensibilità linguistica del provvedimento;
- della sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici dell'espulsione.

Assenza di automatismi espulsivi

Particolare rilievo assume il passaggio motivazionale in cui si esclude che la condizione di irregolarità del soggiorno possa, di per sé sola, legittimare l'accompagnamento immediato alla frontiera, dovendosi valutare la possibilità di misure meno afflittive.

Il Giudice richiama il principio di proporzionalità, quale criterio immanente all'ordinamento interno e sovranazionale, evidenziando come la coercizione personale debba rappresentare l'*extrema ratio*.

Garanzie difensive e tutela convenzionale

L'ordinanza valorizza altresì il diritto dello straniero a essere informato in modo effettivo e comprensibile delle ragioni del provvedimento e dei rimedi esperibili, in coerenza con gli artt. 6 e 13 CEDU.

Profili critici e spunti ricostruttivi

Il provvedimento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tende a superare una visione meramente securitaria dell'espulsione amministrativa, riaffermando la centralità del controllo giurisdizionale.

Di particolare interesse è il riconoscimento implicito del ruolo del Giudice di Pace quale garante dei diritti fondamentali, anche in procedimenti caratterizzati da urgenza e semplificazione.

Tale impostazione appare coerente con la giurisprudenza europea che impone agli Stati membri di assicurare rimedi effettivi contro le decisioni di rimpatrio, specie quando incidano sulla libertà personale.

Conclusioni

L'ordinanza di convalida oggetto di commento offre l'occasione per ribadire che il procedimento di espulsione non può risolversi in una sequenza automatica di atti amministrativi, ma deve essere costantemente permeato da un controllo giurisdizionale effettivo, sostanziale e non meramente rituale.

In tale prospettiva, il Giudice di Pace si conferma quale giudice dei diritti, chiamato a bilanciare l'interesse pubblico al controllo dell'immigrazione con la tutela della dignità e della libertà della persona straniera, secondo un approccio costituzionalmente ed europeisticamente orientato.

NOTE

*Il **Centro Studi e Ricerche in materia di Immigrazione**, nell'ambito delle proprie attività scientifiche e di monitoraggio giurisprudenziale, rende noto di aver raccolto, nel corso dell'anno **2025**, un numero significativo di **ordinanze di convalida e sentenze** emesse dai Giudici di Pace in materia di espulsione amministrativa, trattenimento e misure esecutive dell'allontanamento dello straniero.*

*Tale patrimonio giurisprudenziale è attualmente oggetto di **sistematizzazione, analisi comparata e massimazione**, secondo criteri scientifici uniformi, al fine di dar luogo alla redazione di **nuovi massimari tematici** dedicati al diritto dell'immigrazione e alla tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona straniera.*

L'iniziativa si propone di offrire agli operatori del diritto, alla magistratura onoraria e alla comunità scientifica uno strumento aggiornato di consultazione, capace di restituire un quadro attendibile degli orientamenti applicativi emersi nella prassi giudiziaria più recente, con particolare riguardo al ruolo del Giudice di Pace quale giudice naturale delle garanzie nel procedimento di espulsione.

PSICOLOGIA GIURIDICA - CENTRO (SERVIZIO ADOLESCENTI A RISCHIO DI DEVIANZA E LORO FAMIGLIE – SPADEF) Dott. Massimiliano Fabi, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo ASL Napoli 1 –

SESSUALITA' E RISCHIO IN ADOLESCENZA

Article: Adolescence, Sexuality and Risk Behaviors

(Legal Psychology – Developmental Protection)

Abstract

The article explores adolescent sexuality and risk behaviors from a legal-psychological perspective, emphasizing prevention, consent and the protection of personal integrity during developmental age. By integrating psychological research with legal analysis, the study examines the vulnerability of adolescents to coercion, manipulation and exposure to harmful sexual experiences. Particular attention is devoted to the role of education, family and institutions in promoting awareness, emotional responsibility and respect for boundaries. The contribution argues that effective legal protection of minors must be supported by preventive strategies and educational policies aimed at fostering healthy relational models. The article highlights the need for coordinated action between legal systems, educational institutions and mental health professionals.

Keywords: *adolescence; sexuality; risk behaviors; consent; legal psychology; prevention; protection of minors.*

PREMESSA

La parola *adolescenza* deriva dal latino *adolescens*, participio presente del verbo *adolescere*, *crescere* in lingua italiana. Com'è risaputo, “*crescere*” nella nostra cultura non ha avuto sempre lo stesso significato: nel quarto libro del *Convivio*, ad esempio, Dante Alighieri suddivide l'esistenza umana in quattro fasi, delle quali l'*adolescenza* rappresenta la prima.

Quindi, dal punto di vista del Poeta, questo momento della vita comprenderebbe un ampio periodo che - secondo le attuali fasi di crescita - va dalla seconda infanzia fino al compimento dei venticinque anni, ovvero fino alla condizione di giovane adulto. Il motivo per il quale nel Medioevo la fase dell'*adolescenza* era così ampia, accomunando più stadi di sviluppo secondo il pensiero contemporaneo, va ricercato nel fatto che - secondo la cultura

dell'epoca - un soggetto non ancora venticinquenne aveva necessità di una guida, di un mentore che lo supportasse nella crescita personale e sociale.

In altre parole, di una guida che lo aiutasse ad orientarsi e a districarsi nella complessità dell'esistenza umana.

L'adolescente di oggi ha potenzialmente a disposizione numerose altre "guide" e, quindi, numerose altre possibilità di confronto, ovviamente non tutte della stessa natura. L'adolescenza, inoltre, si conclude o, meglio, dovrebbe concludersi prima dei 25 anni di età: secondo il pensiero scientifico contemporaneo, infatti, adolescente è il soggetto compreso tra i 10/12 e i 19 anni di età. È in tale periodo che si verificano alcuni cambiamenti importanti dal punto di vista psicofisico, cambiamenti che consentono di completare il proprio percorso di crescita individuale e di transitare dall'infanzia all'età adulta. In altre parole è un'età di passaggio e di preparazione ai compiti evolutivi tipici dell'età adulta.

Come ogni fase di transizione e di cambiamento pure nel caso dell'adolescenza esiste la possibilità che qualcosa non proceda per il verso giusto. D'altra parte è risaputo che non esiste un'adolescenza ma si possono riscontrare molte "variazioni sul tema" poiché la transizione verso l'età adulta avviene in vari modi, molti dei quali non privi di rischio. La voglia di vivere delle avventure è così connaturata a questa età che alcuni adolescenti scelgono il rischio e sembrano sceglierlo deliberatamente.

Ma cos'è il rischio?

E gli adolescenti, sanno rischiare (nel senso di esplorare, fare nuove esperienze e sapere quando si oltrepassa il limite)?

La definizione psicologica del rischio si può rappresentare nel modo seguente: rischio = probabilità del danno x entità del danno.

La percezione del rischio è dunque un processo cognitivo coinvolto in numerose attività quotidiane. Orienta le nostre scelte e influenza il nostro comportamento. Numerosi contributi in letteratura confermano che la percezione soggettiva del rischio non coincide con quella oggettiva.

Ciò porta a temere i rischi non pericolosi e, viceversa, a non avere paura di rischi che dovrebbero essere temuti. Questo perché nel processo percettivo del rischio entrano in gioco numerose dinamiche cognitive, emozionali, che influenzano il processo della percezione soggettiva del rischio.

Studi recenti hanno iniziato a sottolineare l'importanza di alcuni fattori sociali che, soprattutto in adolescenza, influenzano la propensione al rischio.

A tal proposito, essere osservati da un gruppo di pari durante una performance, avvertire una minaccia di esclusione sociale (reale o presunta), l'approvazione/disapprovazione del gruppo di amici, sono alcuni di questi fattori che possono influenzare l'adozione di condotte a rischio in adolescenza.

Esistono inoltre fattori individuali quali l'impulsività o il consumo di sostanze stupefacenti che contribuiscono in maniera altrettanto significativa all'adozione di tali condotte.

I comportamenti rischiosi hanno dunque la caratteristica comune di poter compromettere nell'immediato o a lungo termine il benessere fisico, psicologico e sociale dell'individuo.

Questi comportamenti, per molti adolescenti, rappresentano delle modalità espressive dotate di senso, soprattutto se utilizzati in uno specifico momento della loro vita e in un particolare contesto.

In altre parole, i comportamenti rischiosi servono per raggiungere scopi personali e sociali ritenuti significativi per il proprio sviluppo e benessere individuale.

Uno dei rischi più frequenti per un adolescente che si affaccia all'età adulta è quello connesso alla sessualità ed alle prime esperienze in quest'ambito.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la sessualità come segue: «La sessualità comprende il sesso, le identità e i ruoli di genere, l'orientamento sessuale, l'eroticismo, il piacere, l'intimità e la riproduzione». Con "sessualità adolescenziale" ci si riferisce a tutto quell'insieme di sensazioni e comportamenti sessuali che via via si manifestano durante lo sviluppo psicofisico dell'adolescente: è un aspetto dello sviluppo umano tipico dell'età, che porta ciascun individuo a conoscere meglio sé stesso e a diventare pienamente una persona.

Per tale motivo, quasi sempre i molteplici aspetti della sessualità divengono un interesse fondamentale della vita intima degli adolescenti. Il comportamento sessuale specifico adottato dagli adolescenti è, nella maggior parte dei casi, variamente influenzato dalle norme e dai costumi acquisiti relativi alla propria cultura e contesto sociale d'appartenenza, dalla particolare educazione familiare e dal proprio orientamento sessuale.

Nel caso della sessualità adolescenziale tra i rischi più immediati, derivanti da rapporti non protetti, ci sono le gravidanze indesiderate e le malattie sessualmente trasmissibili (fra tutte il virus dell'HIV e l'HPV).

Nel caso delle gravidanze in età adolescenziale, le principali cause possono essere individuate nelle seguenti:

- ▶ La scarsa conoscenza del proprio corpo e dei meccanismi della riproduzione, causata dall'impossibilità di accedere a programmi di educazione sessuale per motivi di tipo socio-economico o culturale;
- ▶ Lo scarso livello di istruzione (le ragazze con livelli di scolarizzazione inferiori hanno 5 volte più probabilità di avere una gravidanza rispetto alle ragazze della stessa età che hanno accesso a studi superiori);
- ▶ Aspettative della famiglia o della comunità rispetto al ruolo della donna e alla maternità, in buona parte responsabili della maggior parte delle gravidanze in età minorile;
- ▶ Violenza sessuale.

Tuttavia, attraverso la sessualità gli adolescenti si espongono a numerosi altri rischi, tra i quali possiamo elencare non soltanto quelli già ricordati ma anche rischi psicologici e sociali.

In quest'ultima area di rischio è dunque possibile individuare sia una propensione al rischio soggettiva, personale, sia alcuni fattori ambientali che favoriscono l'adozione di comportamenti rischiosi.

Ne ricordiamo alcuni, ma prima di farlo è forse opportuno specificare l'importanza della prevenzione primaria.

Questa importante **attività di formazione/informazione** è più efficace se svolta a scuola, già dalle scuole medie inferiori, rivolgendola al gruppo classe inteso come gruppo misto.

Infatti i rischi, sebbene con significati e conseguenze diverse per ciascun individuo in crescita, riguardano inevitabilmente tutti i generi e gli orientamenti sessuali. In aggiunta spesso si associano ad altri fenomeni come il bullismo, lo stalking e il sexting, tanto per menzionare i più conosciuti. I fattori psicologici di rischio che predispongono verso agiti di abuso/violenza sessuale e che possono riguardare sia l'abusato/a, sia l'abusante, **sono i seguenti:**

- Bisogno di sperimentarsi in maniera egoistica o egocentrica (es.: fare esperienza solo per il bisogno di sentirsi «grandi»);

- Eccessive richieste di attenzione (percepita come insistente) e relativi approcci apertamente seduttivi;
- Incapacità/impossibilità di dire «no»;
- Incapacità di accettare un «no»;
- Incapacità di accettare la chiusura di una relazione;
- Promiscuità e situazioni equivocate o poco chiare (es.: sesso in gruppo, in luoghi pubblici etc.);
- Disponibilità sessuale eccessiva e indiscriminata;
- Consenso poco chiaro o assente (es. in condizioni di scarsa lucidità, in cui non può essere prestato alcun assenso);
- Sessualità intempestiva (appena conosciuti) o flirtare;
- Sessualità in anticipo sui tempi di sviluppo personale;
- Utilizzo pervasivo di nuove tecnologie, del web e dei social per conoscere, incontrare e/o iniziare una relazione;
- Scarse abilità nella decodifica della comunicazione analogica o comunicazione non verbale.

L'ultimo punto merita un approfondimento in quanto, negli ultimi tempi, si è fatto un gran parlare di “analfabetismo emotivo”, di alessitimia e altre caratteristiche che interferiscono con una corretta interpretazione della comunicazione e dello stato emotivo dell'altro da sé. Secondo Daniel Goleman, il precursore dell'ormai nota intelligenza emotiva, l'analfabetismo emotivo è la mancanza di consapevolezza, di comprensione e di gestione delle emozioni proprie e altrui che interessa soprattutto molti adolescenti di oggi.

Le conseguenze spesso si osservano nei minorenni che commettono i reati più eclatanti, come l'omicidio o il tentato omicidio, sebbene sia altrettanto significativo il caso di quei ragazzi che commettono reati di violenza sessuale.

I soggetti che agiscono in maniera violenta la loro sessualità spesso fraintendono o non riconoscono il forte disagio causato alle proprie vittime: paradossalmente in alcune dinamiche il malessere potrebbe essere percepito come implicita espressione di consenso. La comunicazione analogica non viene decodificata correttamente e, dunque, l'abusante finisce per sentirsi incoraggiato a perseverare nella propria condotta, piuttosto che dissuaso o scoraggiato a proseguire.

Il consenso dunque è d'importanza cruciale rispetto alle dinamiche comportamentali che conducono ad un possibile agito sessuale di natura violenta. Consenso deriva dal latino *cum sentīre*, letteralmente significa percepire, avvertire, accorgersi, essere sensibile (*sentīre*) assieme (*cum*).

Quindi implica reciprocità di sentimenti e d'intenti.

Quando manca il consenso e, dunque, la reciprocità, uno dei due attori in 'gioco' (nel senso relazionale del termine) esercita una costrizione e perciò una violenza, l'altro la subisce. Per vari motivi – riconducibili ai fattori psicologici di cui sopra – molti adolescenti non sanno distinguere una sana relazione consensuale da una nella quale non c'è o non c'è più comunità di sentimenti e d'intenti.

Compito della prevenzione/informazione presso i gruppi classe, dunque, potrebbe essere *in primis* quello di incoraggiare gli adolescenti a individuare alcune "buone regole" comportamentali per scongiurare l'attuazione di agiti violenti e i relativi rischi sul piano psicosociale.

In via del tutto esemplificativa le regole su cui lavorare potrebbero essere le seguenti:

1. *Conoscere bene il/la partner*: aiuta non solo a prevenire infezioni indesiderate ma anche le pur sempre possibili delusioni del giorno dopo, nonché la sensazione di essere stati/e di poca o nessuna importanza per il/la partner.
2. *Evitare di appartarsi*: previene la possibilità di aggressioni sessuali da parte di terzi e non solo;
3. *Chiedere aiuto* se si è in difficoltà;
4. *Saper dire di «no»* e rifiutare ogni approccio spiacevole e/o indesiderato;
5. *Non insistere di fronte ad un «no»*;
6. *Evitare di mettersi in gioco con più partner contemporaneamente*;
7. *Evitare di iniziare rapporti sessuali quando non si è in condizioni di lucidità*;
8. *Se siete troppo «piccoli» o troppo «grandi»* rispetto al partner evitare approcci sessuali (a tal proposito esistono precisi riferimenti giuridici: L. 66/96 Norme contro la violenza sessuale);
9. *Prendete in seria considerazione le vostre percezioni e sensazioni* ma, soprattutto, *ascoltate sempre i vostri sentimenti* prima di agire;
10. *Se avete dei dubbi, parlatene prima* (genitori, fratelli, sorelle, insegnanti, consultorio ecc.).
11. *Porre attenzione alle vanterie e/o alle confidenze* in merito alle vostre esperienze, quando vi relazionate con interlocutori inaffidabili;
12. *Ignorare pregiudizi, pettegolezzi e dicerie* sulla disponibilità presunta di ragazzi e ragazze;
13. *Non cedete a manipolazioni/ricatti* di alcun genere (se non fai questo, dico quest'altro a...);
14. *Non riprendete in foto o in video voi stessi e/o altri* in situazioni imbarazzanti, d'intimità o durante rapporti sessuali;
15. *Se notate atteggiamenti, comportamenti o modi di fare particolari e inconsueti*, chiedetevi sempre «perché», provate a mettervi «nei panni di», ma soprattutto cercate una vostra spiegazione ipotetica a quell'atteggiamento insolito (la disponibilità apparente inganna).

16. Evitate di fare conoscenze e/o di fidarvi di persone conosciute online, soprattutto se adulte.

In estrema sintesi le condizioni necessarie a prevenire ma, soprattutto, i presupposti per iniziare in adolescenza una vita affettiva e sessuale armoniosa e gratificante potrebbero essere racchiusi in quattro macro aree. Il dialogo (1), innanzitutto; è importante non soltanto con il mondo degli adulti e dei pari ma anche con il/la partner: il gioco delle parti e la sperimentazione di sé non dovrebbero avvenire senza la possibilità di confronti costruttivi.

La dia-logica è infatti l'incontro di logiche differenti ma anche il rispetto ed il riconoscimento dell'altro come altro da sé.

Assieme all'emotività e all'empatia (2) è un importante canale di conoscenza (3) di sé stessi e degli altri, oltre che del mondo in generale. Un/una adolescente che dialoga è in relazione col proprio ambiente e lo conosce anche dal punto di vista emotivo; integra le informazioni razionali con quelle emotive ed è perciò in grado di affermare il proprio punto di vista e i propri bisogni; è in grado di dire un "no" senza farsi eccessivi problemi, in altre parole sa utilizzare la propria assertività (4).

Viceversa, l'incontro/scontro di due alterità sul piano dell'intimità porta al disagio personale, psicologico e sociale dei protagonisti.

I rischi della vittima sono più conosciuti e, in genere, consistono nello sviluppo di psicopatologie reattive e/o nell'esacerbazione di quelle esistenti.

Quelli dell'adolescente abusante sono meno noti ma non per questo più trascurabili: ingresso nel circuito penale, intensificazione di eventuali disagi preesistenti all'agito, sviluppo di ansie da prestazione, di ansie sociali o, viceversa, rinforzo di tratti caratteriali disadattivi.

Infine, **la prevenzione nelle scuole** dovrebbe avere il ruolo di favorire nelle ragazze e nei ragazzi l'acquisizione di competenze emotive, relazionali e sociali specifiche, nonché la consapevolezza di eventuali problematiche per le quali rivolgersi a degli specialisti.

Nell'adolescenza l'abuso/violenza sessuale molto spesso ha una connotazione estremamente diversa da quella che assume nel mondo degli adulti.

In genere i protagonisti si conoscono o, tutt'al più, hanno fatto conoscenza da poco, magari attraverso amici in comune.

La vittima potrebbe – suo malgrado - avere una cattiva reputazione e/o essersi incautamente vantata delle proprie esperienze sessuali pregresse con interlocutori coetanei poco affidabili. Si tratta di una specie di (auto)esposizione sociale, per la quale la potenziale vittima diventa oggetto di attenzioni (ovviamente indesiderate)

da parte di chiunque desideri fare un'esperienza, magari così per divertimento e/o vanteria presso il gruppo dei pari.

L'abusante, da parte sua, potrebbe non aver ricevuto una corretta educazione sessuale e/o non sapersi proporre alla propria partner che tratta come "territorio di conquista" e/o come una sua proprietà.

La vittima, invece, di fronte alle profferte amorose del corteggiatore, potrebbe non sapere come disimpegnarsi, non conoscere il modo per negarsi al pretendente che potrebbe scambiare le sue risate d'imbarazzo e di nervosismo come un incoraggiamento a proseguire. Queste sono soltanto un sintetico esempio di possibili dinamiche attribuibili a grosse lacune presenti nel bagaglio di competenze che, invece, ciascun adolescente dovrebbe possedere.

L'esperienza clinica condotta con minori *sex offender* suggerisce che molto spesso le cosiddette "apparenze" ingannano; in altre parole, difficilmente le situazioni si verificano secondo una causalità lineare, al punto tale che, in qualche frangente, potrebbe non essere chiara non solo la dinamica del reato di violenza ma persino i ruoli avuti nella vicenda.

Tale assenza di chiarezza, difficile da ottenere in un contesto di valutazione, non deve scoraggiare lo psicologo clinico che si attiene alle affermazioni ed alle esternazioni emotive dell'adolescente *sex offender*.

Della verità processuale si occupa l'Autorità Giudiziaria, della prevenzione secondaria e del recupero di una situazione di relativo benessere, lo Psicologo clinico.

D'altra parte, la verità soggettiva per quanto alterata dai meccanismi di difesa o dai tentativi del paziente di superare elementi cognitivi dissonanti, potenzialmente è sempre foriera di spunti di approfondimento propedeutici, euristici, dai quali ripartire per conseguire la ripresa di un percorso di sviluppo più adeguato all'età.

Riferimenti Bibliografici

Blair R.J.R.: "The neurobiology of psychopathic Traits in youths" in Nature Reviews Neuroscience, 14(11);

Fabi M.: "Breve indagine preliminare sull'abuso sessuale tra minori: presentazione dei dati e analisi qualitativa dei comportamenti devianti", in Lex et Jus, 2006, n. 11/06;

Fabi M., Leonardi B., Maffei G.: "Sperimentazione della metodologia di gruppo per i reati di violenza sessuale", in Minorigiustizia, 2013, n.1/2013;

Fabi M.: "Le condotte a rischio degli adolescenti ai tempi della crisi", in Minorigiustizia, 2013, n. 4/2013;

Fabi M.: "Il Reato di Violenza Sessuale tra Minorenni: scelta della vittima, difese percettive ed evoluzione del comportamento violento di gruppo", in Lex et Jus, 2015, n. 1/2015;

Goleman D.: "Intelligenza emotiva", Rizzoli, 2011.

INSERTO SPECIALE

CONVEGNO GIURIDICO ACCREDITATO

**LA RIFORMA DELLA
MAGISTRATURA ONORARIA**

Legge n. 51 / 2025



Avv. Claudia Eccher · Consigliere CSM

Dott.ssa Olga Rossella Barone · Presidente Nazionale ANCMP

Dott. Manlio Merolla · Direttivo Nazionale ANCMP



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**



*Coordinamento Magistratura
Giustizia di Pace*

LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

La L. 51/2025 – prospettive di attivazione e proposte

**Lunedì 17 Novembre 2025- ore 15:00
Biblioteca De Marsico - Castel Capuano - Napoli**

Saluti istituzionali

Avv. Carmine Foreste - Presidente COA di Napoli
Dott.ssa Maria Rosaria Covelli - Presidente Corte d'Appello di Napoli
Dott. Giampiero Schioppa - Presidente Reggente Tribunale di Napoli
Avv. Luca Zanchini - Presidente CDA "Biblioteca Alfredo De Marsico"

Introduce

Dott.ssa Olga Rossella Barone - Presidente Associazione Nazionale Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace

Modera

Dott. Massimiliano Murolo - Giornalista

Presentazione introduttiva del focus

Avv. Prof. Giorgio Fontana - Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria

Relatori

On. Avv. Andrea Delmastro delle Vedove - Sottosegretario Ministero alla Giustizia
Dott. Giuseppe Cioffi - Magistrato - già Presidente Del.to Ufficio Gdp Napoli Nord
Avv. Antonio Valentino - Consigliere Segretario COA Napoli
Dott. Manlio Merolla - Giudice di Pace di Napoli - Direttivo Ass. Coord.to

Apertura interventi programmati e confronto con i partecipanti

Conclude: Dott.ssa Olga Rossella Barone - Giudice di Pace di Napoli

Patrocinatori e Collaborazione: COA NAPOLI, Unihub e-Campus Università, Istituto Studi Giuridici Superiori, Rivista Lex et Jus.

Segreteria Scientifica Ed Organizzativa: Dott.ssa Olga Rossella Barone, Dott. Manlio Merolla, Dott.ssa Giulia De Cristofaro, Dott. Antonio Cuccurullo, Avv. Antonio Valentino, Avv. Veronica Dettori.

L'evento attribuisce n.4 crediti formativi, Delibera n.prot. del COA di Napoli del 21/10/2025

**Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Valentino**

**Il Presidente
Avv. Carmine Foreste**



Lex et Jus®

CONVEGNI & CONFERENZE

CONVEGNO ORGANIZZATO TRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE E DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI E COA NAPOLI

La riforma della magistratura onoraria tra riconoscimento istituzionale e prospettive di completamento ordinamentale

Prime riflessioni sulla Legge 15 aprile 2025, n. 51

La giustizia che pensa, la giustizia che vive

Ogni numero di *Lex et Jus* si propone come esercizio di responsabilità culturale e civile. La Rivista non ambisce a essere un mero contenitore di contributi specialistici, ma un luogo di elaborazione critica del diritto vivente, attento alle sue ricadute umane, sociali ed etiche.

Il presente numero rafforza tale vocazione, offrendo un itinerario scientifico che attraversa i nodi più sensibili della contemporaneità: la crisi dei legami familiari, la fragilità educativa, le nuove frontiere del neurodiritto, la tutela del consumatore come presidio del tempo di vita, il ruolo del Giudice di Pace quale garante dei diritti fondamentali, anche nei contesti più delicati dell'immigrazione e della coercizione amministrativa.

Accanto alle riflessioni sociologiche di ampio respiro affidate alla Prof.ssa **Annamaria Rufino**, e all'analisi sistemica sulla famiglia come luogo di vulnerabilità e possibile ricostruzione sociale, si collocano due contributi di particolare rilievo innovativo.

Da un lato, lo studio criminologico-giuridico sull'impiego dell'intelligenza artificiale e delle neuroscienze nella predizione del comportamento minorile, che impone una riflessione rigorosa sui limiti etici e giuridici dell'innovazione tecnologica. Dall'altro, l'approfondimento in materia di immigrazione, che restituisce centralità al controllo giurisdizionale effettivo e al ruolo del Giudice di Pace come presidio di legalità costituzionale ed europea.

Di non minore rilievo è il contributo di psicologia giuridica dedicato all'adolescenza, alla sessualità e ai comportamenti a rischio, che richiama con forza l'esigenza di politiche preventive fondate sull'educazione, sul consenso e sulla tutela integrale della persona in età evolutiva.

Completa il numero l'Inserto speciale dedicato alla riforma della Magistratura Onoraria, tema di stringente attualità istituzionale, affrontato attraverso il confronto qualificato tra magistratura, avvocatura e rappresentanze associative, nella

consapevolezza che una giustizia di prossimità efficace costituisce un pilastro irrinunciabile dello Stato di diritto.

Lex et Jus prosegue così il suo cammino come laboratorio interdisciplinare e luogo di dialogo tra saperi, nella convinzione che solo una giustizia capace di pensare criticamente il presente possa realmente vivere nel futuro.

La Direzione Scientifica

Manlio Merolla

BREVE PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO A CURA DELLA REDAZIONE E DEL DIRETTIVO ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE

*Il Convegno nazionale dedicato a “**La riforma della Magistratura Onoraria – Legge 15 aprile 2025, n. 51**” si inserisce in una fase di particolare rilievo istituzionale, nella quale il legislatore è intervenuto su un settore strategico dell’ordinamento giudiziario, segnando un punto di svolta rispetto a un lungo periodo di incertezza normativa e di precarizzazione funzionale.*

***La riforma del 2025 rappresenta, infatti, il primo tentativo organico di riconoscimento della natura strutturale dell’attività svolta dalla magistratura onoraria,** e in particolare dal Giudice di Pace, quale presidio essenziale di giustizia di prossimità, di effettività della tutela dei diritti e di tenuta complessiva del sistema giudiziario.*

***Il dibattito sviluppatosi nel corso del Convegno** ha consentito di analizzare la nuova disciplina da molteplici angolature – istituzionale, ordinamentale, lavoristica ed europea – mettendo in luce tanto i profili di avanzamento quanto le persistenti criticità sistemiche. In particolare, è emersa con chiarezza la necessità di valutare la riforma non solo nella sua dimensione formale, ma alla luce delle concrete condizioni di esercizio delle funzioni giurisdizionali, dei carichi di lavoro effettivamente sostenuti e delle responsabilità decisionali assunte quotidianamente dai magistrati onorari.*

***Le relazioni che seguono, pur nella diversità di approcci e sensibilità, condividono alcuni nuclei tematici comuni:**– il superamento della concezione meramente accessoria della funzione onoraria;– il rilievo del diritto europeo e della giurisprudenza sovranazionale in materia di tutele lavoristiche; – la centralità del Giudice di Pace quale giudice naturale dei diritti nel contesto multilivello; – l’esigenza di un completamento ordinamentale della riforma, volto a garantire coerenza tra funzione esercitata, status giuridico e tutela previdenziale.*

***La Redazione ha ritenuto opportuno raccogliere gli atti del Convegno non come mera trascrizione degli interventi, ma come materiale di riflessione scientifica, destinato a contribuire al dibattito dottrinale e istituzionale in corso,** nella consapevolezza che la riforma della magistratura onoraria costituisce un passaggio decisivo non solo per gli operatori del diritto, ma per l’intero sistema di giustizia.*

Seguono contributi e relazioni di alcuni relatori del Convegno

La Redazione

CONVEGNI & CONFERENZE

CONVEGNO ORGANIZZATO TRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE E DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI E COA NAPOLI

Atti di studio Convegno Nazionale:

**La Riforma della Magistratura onoraria La L. 51/2025 – prospettive di
attivazione e proposte Lunedì 17 novembre 2025 ore 15 Biblioteca De
Marsico - Castel capuano – Napoli.**

CONTRIBUTO OFFERTO DELLA RELATRICE **AVV. CLAUDIA ECCHER** – CONSIGLIERE
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



Consiglio Superiore della Magistratura

Il Consigliere

Claudia Eccher

La Riforma della Magistratura onoraria

La L. 51/2025 – prospettive di attivazione e proposte

**Lunedì 17 novembre 2025 ore 15 Biblioteca De Marsico
Castel capuano – Napoli**

È per me un onore e un grande piacere porgere i più cordiali saluti a nome del Consiglio Superiore della Magistratura, in occasione di questo importante convegno dedicato a un tema di cruciale rilievo per l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese: la Magistratura Onoraria.

Un ringraziamento particolare va alle Autorità Istituzionali presenti la cui partecipazione testimonia la centralità del dibattito odierno.

Ho fatto parte fino al mese scorso della Ottava Commissione, l'articolazione consiliare che si occupa di tutti aspetti relativi alla magistratura onoraria, dal

reclutamento, alla formazione, fino alla risoluzione delle problematiche riguardanti l'intera categoria e alla normazione secondaria relativa.

La magistratura onoraria rappresenta una risorsa fondamentale e un pilastro insostituibile per il funzionamento quotidiano della giustizia nel nostro Paese.

Il suo ruolo è cruciale per la gestione del carico di lavoro degli uffici giudiziari e per garantire un accesso più capillare ed efficiente alla giustizia.

Nonostante la sua vitale importanza operativa, la magistratura onoraria è stata storicamente caratterizzata da una situazione di incertezza e precarietà, situazione che ha determinato varie procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea, e dalla quale nasce l'attuale percorso di riforma.

La riforma mira a conciliare la natura onoraria dell'incarico con la necessità di assicurare ai magistrati onorari condizioni di lavoro eque e giuste, necessarie per garantire l'imparzialità e l'indipendenza della funzione e, di conseguenza, la credibilità dell'intero sistema giudiziario.

La magistratura onoraria non è semplicemente un supporto, ma un ingranaggio essenziale che garantisce l'efficienza e la funzionalità della macchina della giustizia italiana, prevenendo il collasso degli uffici giudiziari dovuto all'enorme mole di contenzioso.

Il raggiungimento degli obiettivi del PNRR richiede un ingente sforzo innovativo, il nuovo ufficio del processo, ed un organico stabile e motivato e credo che la recente riforma della magistratura onoraria sia strettamente connessa a tale sforzo.

Stabilizzando il rapporto e offrendo un trattamento economico e previdenziale più equo (in particolare per chi opta per il regime di esclusività), la riforma mira a garantire l'impegno costante e la serenità professionale di questa risorsa.

Riconoscere un ruolo strutturale e tutele adeguate è un investimento necessario affinché i magistrati onorari possano dedicarsi con il massimo impegno all'attività giurisdizionale e di supporto, fattori essenziali per mantenere l'efficienza raggiunta anche dopo la scadenza del PNRR (metà 2026).

Il disegno di legge in esame è composto da 4 articoli, con l'Art. 1 che apporta numerose modifiche al D.Lgs. n. 116/2017, introducendo nuove disposizioni in merito a impegno, incompatibilità, supplenza, periodo feriale, trasferimento, valutazione professionale, violazioni dei doveri e, soprattutto, regime retributivo e contributivo per chi opta per il regime di esclusività o non esclusività delle funzioni .

Il legislatore ha scelto di introdurre una disciplina specifica (ibrida) che, a prescindere dalla qualificazione in termini di subordinazione o autonomia, riconosce tutele e istituti propri del lavoro subordinato (ferie, permessi retribuiti, trasferimenti, valutazione professionale).

Tale scelta è volta ad adeguare l'ordinamento interno alla giurisprudenza europea della Corte di Giustizia dell'Unione europea che considera il magistrato onorario come un "lavoratore" professionale.

Il disegno di legge, spinto dalla necessità di adeguamento al diritto sovranazionale (che vede l'attività come "lavoro" e non mero "onore" o volontariato), depotenzia la qualifica di "onorario" per la categoria dei magistrati confermati.

Essi acquisiscono uno status che è sempre più vicino a quello del lavoro subordinato pubblico a tempo indeterminato. Il CSM in un suo recente parere ha sollevato persino la questione se, in prospettiva, lo status protettivo del magistrato onorario confermato non possa diventare un *tertium comparationis* per valutare aspetti della disciplina dei magistrati ordinari, in un'ottica di progressiva assimilazione delle due categorie. Questo processo di "quasi-professionalizzazione" di un contingente "ad esaurimento" riflette un adattamento politico-normativo che, pur risolvendo un'emergenza, evidenzia la necessità di una riforma organica e meno ambigua del ruolo del giudice non togato nel sistema giustizia.

Vorrei quindi esaminare alcune prospettive e sviluppi di carriera che potrebbero interessare la categoria.

In primo luogo credo sia interessante un potenziamento dei corsi di formazione a cura della Scuola Superiore della Magistratura, rendendoli più stringenti e periodici per garantire un elevato standard professionale.

Ciò sarebbe propedeutico verso una rimodulazione e un possibile ampliamento delle competenze attribuite ai Giudici di Pace e agli altri magistrati onorari, soprattutto nel settore civile per alleggerire il carico dei Tribunali ordinari.

Credo che sia possibile una riflessione sulla possibilità di avere dei rappresentanti di categoria anche all'interno dello stesso Csm.

Infatti, se il ruolo dei magistrati onorari è divenuto stabile (pur essendo un ruolo ad esaurimento), ci si può interrogare sull'opportunità di dare ai magistrati onorari una rappresentatività all'interno del Csm, considerato che il governo autonomo è una delle garanzie di indipendenza del corpo giudiziario.

La Magistratura onoraria è caratterizzata da una elevata professionalità perché è costituita da personale ben strutturato che ha una esperienza pluriennale come

avvocato: conosce dunque la professione ed ha un approccio costruttivo verso la stessa.

A differenza della magistratura ordinaria è vero che non vi è un concorso per esami per l'accesso, tuttavia la selezione avviene per titoli su una platea di avvocati, che dunque hanno già superato l'esame di abilitazione (che ha un coefficiente di difficoltà elevato) e hanno esercitato la professione per numerosi anni.

Reputo quindi giusto attribuire anche alla magistratura onoraria un compenso adeguato alle numerose e complesse funzioni svolte.

In quest'ottica sicuramente positiva è stata l'introduzione di un compenso annuo fisso erogato in 13 mensilità per i magistrati onorari confermati e in regime di esclusività, e credo che in futuro si potrebbe pensare ad un meccanismo di valutazione di professionalità, simile a quello dei togati, che consenta anche una progressione economica per coloro i quali assicurino un elevato standard qualitativo e quantitativo.

Questo al fine di rendere ancora più attrattivo il ruolo e al fine di premiare e stimolare ad elevati standard di produttività chi permanga nello stesso per molti anni.

Negli ultimi anni abbiamo riscontrato che molti uffici presentano delle scoperture in organico significative, e ci siamo spesso interrogati sul perché di tali carenze cercando di fornire un valido ausilio al legislatore.

Il Csm è a conoscenza di tutte le problematiche relative ai giudici onorari, abbiamo una commissione, l'ottava, che si dedica soltanto a questa categoria professionale, e posso dire che siamo sempre attenti alle istanze provenienti dal territorio, a rispondere ai vari quesiti provenienti dagli uffici giudiziari, e ad emanare normativa secondaria, quali circolari e risoluzioni, che possano sciogliere dubbi interpretativi.

Si tratta di una realtà estremamente complessa in quanto si intersecano varie normative e vari trattamenti diversificati.

L'ottava Commissione del Csm, di cui ho fatto parte fino ad ottobre, proprio perché attenta e sensibile alle esigenze degli Uffici, degli operatori del diritto e vieppiù dei cittadini che hanno interesse alla corretta erogazione del servizio giustizia, ha proposto al Plenum del Consiglio copertura di 1.042 posti sul territorio nazionale, in sostanza colmando molti dei vuoti in quel momento presenti sul territorio nazionale.

Si tratta di procedure concorsuali imponenti e ancora in corso di svolgimento con i relativi scorrimenti.

Lo sforzo del Consiglio verso la categoria è stato intenso.

Credo fortemente che la riforma ci aiuterà a risolvere molti dei problemi che abbiamo riscontrato in questa prima parte di consiliatura, e mi riferisco in particolare alla percentuale molto alta di giudici onorari che lasciano l'incarico attratti dalle sirene del pubblico impiego.

E' stato infatti un periodo di numerosi concorsi pubblici che hanno determinato molti abbandoni e molte scoperture di organico.

DATI STATISTICI

Vorrei infine richiamare alcuni dati per darvi l'idea del lavoro affrontato dalla Commissione.

Nell'ultimo anno ha definito complessivamente 4.085 pratiche, di cui 3.724 con delibere di Plenum e 361 con delibere di Commissione, esaminando spesso nell'ambito di un'unica pratica cumulativamente le posizioni di più magistrati onorari o aspiranti magistrati onorari.

Quanto alla nomina dei nuovi magistrati onorari il Consiglio ha deliberato 190 pratiche, nominando 239 nuovi magistrati onorari (di cui 20 giudici onorari di pace; 12 vice procuratori onorari; 103 giudici onorari minorili; 104 esperti di sorveglianza), ammettendo, inoltre, al tirocinio n. 17 aspiranti magistrati onorari (di cui 11 aspiranti giudici onorari di pace e 6 aspiranti vice procuratori onorari). Sono stati poi nominati 23 formatori decentrati e 12 MAGRIF (magistrati di riferimento per l'innovazione).

In relazione alle pratiche relative alle procedure di valutazione dei magistrati onorari in servizio sono stati, invece, adottati 1.578 provvedimenti di conferma nell'incarico e 36 provvedimenti di non conferma, raggiungendo l'obiettivo di gestire mensilmente le sopravvenienze e di evitare accumulo di arretrato.

Si è inoltre dato corso alla procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari con anzianità tra i 12 e i 16 anni, con n. 1.464 domande presentate.

Nell'ultimo periodo abbiamo infine deliberato alcune importanti circolari.

Solo per citare le ultime, con Delibera del 21 maggio 2025 abbiamo promosso la Regolamentazione dell'impegno orario dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento onoraria; **Con Delibera del 4 giugno 2025** abbiamo promosso la Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025, n. 51, ed infine **con Delibera del 23 luglio 2025** abbiamo promosso la Circolare sul regime delle incompatibilità, sulla disciplina di permessi, assenze e congedi, sul trasferimento, sulla sospensione dal servizio, sulla valutazione di idoneità professionale e sul procedimento disciplinare.

Desidero infine esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine e ammirazione per l'impegno costante e la dedizione profusa che la Magistratura Onoraria dimostra quotidianamente nello svolgimento delle proprie funzioni.

La Magistratura Onoraria, pur operando in contesti che richiederebbero maggiori risorse e una più stabile definizione del ruolo, continua a rappresentare un **pilastro insostituibile** per l'efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario italiano.

Grazie per l'attenzione.

CONVEGNI & CONFERENZE

CONVEGNO ORGANIZZATO TRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE E DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI E COA NAPOLI

Atti di studio Convegno Nazionale:

La Riforma della Magistratura onoraria La L. 51/2025 – prospettive di attivazione e proposte Lunedì 17 novembre 2025 ore 15 Biblioteca De Marsico - Castel capuano – Napoli .



CONTRIBUTO OFFERTO DELLA RELATRICE GIUDICE **DR.SSA OLGA ROSSELLA BARONE** – PRESIDENTE NAZIONALE ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE

Signore e Signori, Autorità, Colleghi, Avvocati,

consentitemi innanzitutto di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito e che oggi sono qui presenti in così gran numero.

La vostra partecipazione testimonia, in modo inequivoco, quanto il tema della magistratura onoraria sia oggi centrale nel dibattito sulla giustizia.

Un ringraziamento particolare va al padrone di casa, l'Avv. Zanchini, per l'ospitalità nelle prestigiose sale della Biblioteca De Marsico, nella storica cornice di Castelcapuano, luogo simbolo della giurisdizione e della legalità.

Ringrazio altresì le istituzioni presenti, i capi degli uffici giudiziari, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli – con il Presidente Avv. Carmine Foresta e il Segretario Avv. Valentino – per il costante sostegno e per la consapevolezza dell'apporto quotidiano che la magistratura di pace, i viceprocuratori onorari e i giudici onorari di tribunale garantiscono al sistema giustizia.

Un saluto e un ringraziamento sentito vanno al Sottosegretario alla Giustizia, On. Andrea Delmastro, per aver accolto il nostro invito. Già nella scorsa legislatura, quando sedeva all'opposizione, è stato tra i primi a farsi carico delle istanze della magistratura onoraria, sostenendo con determinazione la necessità di riconoscere diritti giuslavoristici a lungo negati.

Grazie anche alla sua perseveranza e all'impegno della nostra categoria, si è giunti alla promulgazione della Legge n. 51 del 2025, che rappresenta una prima, importante conquista, seppur ancora incompleta.

Si tratta, infatti, di un intervento che tenta di correggere errori stratificatisi nel tempo, ma che lascia tuttora aperte questioni fondamentali in materia di tutele previdenziali, stabilità e pieno riconoscimento professionale della magistratura onoraria.

Come associazione nazionale abbiamo voluto fortemente che questo confronto si svolgesse a Napoli, affinché il Sottosegretario potesse toccare con mano la realtà di uno dei distretti giudiziari più gravati d'Europa per carico di contenzioso in rapporto alla popolazione.

Il distretto di Napoli rappresenta, in modo emblematico, la crisi della giustizia di prossimità che denunciavamo da anni.

La presenza oggi, accanto alle istituzioni politiche, della magistratura togata, del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'Avvocatura, **vuole segnare l'avvio di un confronto concreto e responsabile, non limitato all'analisi delle criticità, ma orientato all'individuazione di soluzioni operative**. Una categoria che gestisce **oltre il 70% del contenzioso nazionale** non può più essere considerata marginale.

La questione assume un rilievo ancora maggiore alla luce dei richiami provenienti dalle Corti europee, che sollecitano lo Stato italiano a sanare violazioni reiterate in materia di diritti giuslavoristici, anche in considerazione delle procedure di infrazione tuttora pendenti.

Penso, tra gli altri, all'emendamento che ha imposto la rinuncia ai diritti maturati dopo venti o trent'anni di servizio: una scelta già censurata in sede europea e che ha costretto la categoria a rivolgersi persino alla Corte EDU.

In questo percorso è stato determinante il **contributo del Prof. Fontana**, che ringrazio sinceramente, il quale da anni ha evidenziato l'anomalia di un **preariato pubblico strutturale**, privo di qualsiasi coerenza con i principi del diritto del lavoro.

Una giustizia precarizzata produce inevitabilmente diritti precari per i cittadini.

E oggi, più che mai, ciò significa un Paese meno attrattivo per gli investimenti, meno competitivo, più esposto a disuguaglianze sociali e territoriali.

La crisi della giustizia di prossimità incide direttamente sul tessuto economico, sulle professioni intellettuali, sull'accesso alla tutela dei diritti e, soprattutto nel Mezzogiorno, alimenta marginalità e disagio sociale.

Per questo ribadiamo la necessità di istituire un tavolo tecnico permanente, con rappresentanti dello Stato, dell'accademia, della magistratura togata e onoraria e dell'avvocatura, capace di intervenire tempestivamente sulle criticità del sistema.

Le priorità sono evidenti. L'Ufficio del Giudice di Pace – presidio essenziale di legalità e prossimità – vive una crisi profonda di organico e di risorse.

A Napoli, in pochi anni, si è passati da circa 170 magistrati a poco più di venti giudici del ruolo ad esaurimento, con applicazioni episodiche di giudici onorari limitate a un solo giorno settimanale.

In queste condizioni, non è più umanamente possibile garantire un servizio efficiente.

Occorrono misure immediate:

- la proroga dei magistrati cessati, con innalzamento del limite di età;
- la stabilizzazione dei magistrati "Orlandini" con incarico esclusivo;
- l'immissione immediata in servizio dei giudici già vincitori di concorso.

Alle carenze di organico si aggiungono gravi inefficienze telematiche e strutturali, con uffici spesso ospitati in edifici inadeguati e affidati a Comuni in dissesto.

È indispensabile prevedere già nella prossima legge di bilancio interventi mirati di ristrutturazione e digitalizzazione.

Sul piano normativo, chiediamo di completare la riforma, colmando le lacune della L. 51/2025:

riconoscimento previdenziale pieno, modifica della valutazione di idoneità, uniformità interpretativa delle norme e una soluzione definitiva alle questioni del periodo feriale e del cosiddetto "periodo cuscinetto".

Chiediamo, in definitiva, una sola cosa: **poter lavorare con dignità e serenità**.

In mancanza di risposte concrete, siamo costretti ad annunciare uno stato di agitazione, auspicando di non dover aprire una nuova stagione di astensione.

Avvieremo inoltre un ciclo di incontri pubblici con associazioni, categorie produttive e cittadini, per spiegare le vere ragioni della crisi della giustizia di prossimità e il ruolo insostituibile della magistratura onoraria nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Concludo, senza sottrarre ulteriore tempo agli autorevoli relatori, con un auspicio chiaro: **rimettere al centro della giustizia i cittadini**, restituendo dignità a chi ogni giorno la amministra. **Grazie!**

CONVEGNI & CONFERENZE

CONVEGNO ORGANIZZATO TRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE E DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI E COA NAPOLI

Atti di studio Convegno Nazionale:

La Riforma della Magistratura onoraria La L. 51/2025 – prospettive di attivazione e proposte Lunedì 17 novembre 2025 ore 15 Biblioteca De Marsico - Castel capuano – Napoli .



CONTRIBUTO OFFERTO DEL RELATORE **GIUDICE DR. MANLIO MEROLLA** – DIRETTIVO
NAZIONALE ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE – REFERENTE XI
SEZIONE IMMIGRAZIONE GDP NAPOLI E VI SEZIONE CIVILE.

Dignità, Responsabilità e Missione Condivisa

dei Giudici di Pace e dell'Avvocatura

*Onorevoli Autorità,
Signor Sottosegretario,
Collegli Magistrati, Avvocati, Operatori del diritto,*

Come abbiamo vissuto questa sera, il nostro incontro non è stato soltanto un convegno, ma un momento di identità condivisa, un atto di esistenza collettiva.

Un segnale che dobbiamo alla politica, ma soprattutto a noi stessi, per riaffermare la dignità di chi amministra e difende la giustizia, indipendentemente dalla toga – reale o virtuale – che indossa.

È in gioco, in questo momento storico, non soltanto la stabilità di una giustizia già affaticata e la tenuta delle nostre professioni, ma la qualità della vita democratica di domani.

Questa giornata mi ha offerto, prima ancora della parola, il valore del silenzio: un silenzio carico di attesa, di ascolto, di rispetto.

Ed è proprio in questo silenzio che si percepisce l'esistenza di un filo invisibile che ci tiene insieme: un filo fatto di sacrificio, dedizione e di quell'antica idea di giustizia che ogni giorno orienta il nostro agire.

Diciamoci con franchezza la verità delle nostre difficoltà.

Siamo pochi. Troppo pochi.

Il lavoro è divenuto enorme. Lo sappiamo tutti: sistemi informatici inadeguati, portali che collassano ripetutamente, ticket inevasi, aule prive di connessione, strumenti personali utilizzati come ultima ancora di salvezza. Spesso siamo costretti a supplire con risorse proprie, sostenendo costi che nessuna amministrazione dovrebbe scaricare su chi esercita una funzione pubblica.

Gli avvocati lo vedono.

Ne sono testimoni quotidiani.

Siamo insieme nelle aule, insieme nei corridoi, insieme nelle difficoltà.

Eppure, nonostante tutto, restiamo.

Restiamo non per obbligo, ma per vocazione.

Restiamo anche quando, invece di essere sostenuti, veniamo esposti a critiche che non tengono conto della realtà concreta in cui operiamo.

È difficile. È faticoso. Talvolta è scoraggiante.

Ma continuiamo.

Perché dobbiamo ricordarlo con chiarezza: siamo un'unica comunità. Giudici, avvocati, funzionari, operatori del sistema: ci dividono i ruoli, ma ci unisce la missione.

E proprio per questo non possiamo permetterci guerre interne, sospetti reciproci o sterili classifiche di produttività.

La vita non guarda le statistiche.

La vita arriva con le sue malattie, con gli imprevisti, con i sacrifici personali che nessuna tabella riesce a rappresentare.

Dietro la maschera professionale esiste una fatica silenziosa, spesso invisibile, che non fa rumore ma pesa ogni giorno.

In questo contesto si inserisce una ferita simbolica che pesa più di molte carenze materiali: **l'etichetta di "giudici in esaurimento".**

Sì, siamo stanchi. Nel corpo, nella mente, talvolta nel cuore.

Ma essere definiti “in esaurimento” non descrive una condizione: imprime un marchio. Un marchio che sviscila la funzione e mina la fiducia dei cittadini.

Come può un cittadino affidarsi serenamente a una giustizia narrata come morente?

Per questo occorre restituire dignità anche al linguaggio:

Giudici di primo grado – Sezioni distaccate di Tribunale.

Non è una questione nominalistica. **È una questione sostanziale.**

Accanto a ciò, non possiamo abbandonare proposte serie e moderne, già sperimentate in altri ordinamenti occidentali: l'ingresso nella magistratura di avvocati esperti, selezionati per titoli e competenze, immediatamente operativi, senza sprechi di risorse pubbliche. È una riforma di sistema che merita attenzione e coraggio.

Così come merita attenzione **l'estensione dell'Ufficio del Processo anche alla magistratura di pace.**

Non si tratta di privilegi, ma di **razionalità organizzativa. Se i gdp hanno statisticamente carichi superiori ai g.o. è giusto che abbiamo più di altri un sostegno negli adempimenti di rito di ufficio!**

È paradossale che compiti storicamente affidati alle cancellerie gravino oggi sui giudici, sottraendo tempo alla funzione decisoria.

In questo quadro, ritengo doveroso – con senso di responsabilità e misura istituzionale – **richiamare un ulteriore profilo che non può essere taciuto.**

Pervengono con sempre maggiore frequenza al Direttivo della nostra Associazione numerose segnalazioni, raccolte anche attraverso il monitoraggio del web e dei canali di comunicazione digitale, **concernenti esternazioni e commenti non gratificanti, spesso caratterizzati da offese gratuite, generalizzazioni sprezzanti e affermazioni prive di fondamento fattuale o giuridico.**

Tali dichiarazioni non colpiscono soltanto i loro destinatari immediati, ma finiscono per **ledere l'onorabilità dell'intero ordine giudiziario, poiché offendono la magistratura nel suo complesso**, non soltanto quella onoraria, che oggi opera in stretta integrazione funzionale con la magistratura togata, costituendo, di fatto, un **unicum corpus giudicante** al servizio della giurisdizione.

La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, resta pilastro irrinunciabile dell'ordinamento democratico; essa, tuttavia, non è un diritto assoluto e incontra limiti invalicabili nel rispetto della dignità altrui, del prestigio delle istituzioni e dei principi di civile convivenza.

Quando la critica trascende tali confini e si trasforma in denigrazione sistematica o delegittimazione generalizzata della funzione giurisdizionale, essa cessa di essere espressione di libertà e si colloca nell'alveo dell'illecito, alla luce delle norme poste a tutela dell'onore, della reputazione e dell'immagine delle istituzioni pubbliche.

La magistratura esercita la funzione giurisdizionale in nome del Popolo Italiano (art. 101 Cost.) ed è chiamata ad assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il rispetto del principio di legalità. Essa non può essere ridotta a bersaglio di comunicazioni aggressive o strumentali.

Per tali ragioni, deve essere chiarito che, ove tali condotte dovessero protrarsi, verranno valutate e intraprese le opportune iniziative di tutela giudiziaria e risarcitoria, nelle sedi competenti, a salvaguardia dell'onorabilità della funzione giurisdizionale e dell'interesse pubblico che essa incarna.

Difendere la dignità della magistratura non è reazione emotiva né rivendicazione corporativa, ma attuazione doverosa dei principi di imparzialità, buon andamento e responsabilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche (artt. 97 e 98 Cost.).

Vorrei concludere richiamando un'eredità che appartiene alla storia civile prima ancora che alla giurisdizione.

Cicerone ci ricordava che non siamo nati per noi stessi, ma per la comunità. Calamandrei ammoniva che la giustizia è un servizio reso ai vivi e un debito verso chi ci ha preceduto.

Noi siamo questo: **servitori dello Stato e del Popolo Italiano**. Siamo stanchi, forse affaticati, ma non arresi. Non muti. Non invisibili.

Perché la giustizia vive finché vive chi la difende. E per questo chiediamo rispetto, riconoscimento e verità. Non per orgoglio, ma per dovere.

Non per noi, ma per chi attende che la giustizia sia amministrata in suo nome.

Noi ci siamo.

Che il Signore ci doni la saggezza di amministrare la Giustizia!

La Forza di Difenderla! Grazie!



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE MAGISTRATURA DI PACE

**Edizione 2025 – Numero Speciale
a cura della Redazione “Lex et Jus”**

Rivista codice ISSN Rivista On Line 2723-9861

**- Iscritta nella DEA Rivista di interesse Scientifico e Giuridico -Accreditata
MIUR ANNO DI FONDAZIONE 1999 Aut. Tribunale di Napoli**

Direttore scientifico: Dr. Manlio Merolla

PREFEZIONE DELLA REDAZIONE

L'opera che segue si propone di valorizzare la **giurisprudenza della Magistratura di Pace**, settore nel quale l'esperienza del giudice onorario costituisce presidio quotidiano del *ius dicere* diffuso e del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost.

La rassegna, frutto di un lavoro sistematico di raccolta, analisi e commento, mira a fornire uno **strumento scientifico e operativo** per gli studiosi, i magistrati e gli operatori del diritto che intendano approfondire l'evoluzione della prassi giudiziaria di merito.

La struttura segue un **criterio tematico-materiologico**: per ciascuna area del contenzioso (codice della strada, riscossione, responsabilità civile, tutela del consumatore e trasporti) sono riportate le decisioni più significative, corredate da massime argomentative, riferimenti normativi e giurisprudenziali di legittimità.

La Redazione ha scelto uno stile **accademico ma lineare**, nel rispetto della forma della sentenza e del linguaggio tecnico-giuridico, affinché la rassegna rappresenti non soltanto un repertorio di casi, ma anche un **percorso di metodo e ragione giuridica**.

La Redazione

PRESENTAZIONE

(a cura del Dr. Manlio Merolla)

L'esperienza giudiziaria della **Magistratura di Pace** costituisce, nel panorama ordinamentale, un laboratorio di diritto vivente. Le decisioni qui raccolte intendono rendere conto della **ricchezza argomentativa** e della **profondità ermeneutica** con cui il giudice onorario affronta le questioni della quotidianità giuridica, trasformando il caso concreto in occasione di riflessione sistematica.

Il presente *Massimario* nasce con finalità **scientifica e divulgativa**:

- scientifica, perché ogni massima è corredata da riferimenti normativi, richiami alla dottrina e comparazioni con la giurisprudenza di legittimità e unionale;
- divulgativa, perché l'opera intende avvicinare il lettore alle dinamiche concrete del giudizio di pace, evidenziando le peculiarità procedurali e valoriali di tale giurisdizione di prossimità.

L'intento è quello di offrire un **strumento di formazione e aggiornamento permanente**, conforme ai principi di trasparenza, uniformità interpretativa e coerenza sistematica.

L'opera, pur mantenendo la riservatezza dei dati personali, conserva l'indicazione del **numero R.G.** e del **Giudice estensore**, al fine di rendere intellegibile la provenienza e il contesto decisionale di ciascuna massima.

Indice generale

Capitolo I – Codice della Strada – Autovelox e ZTL

Capitolo II – Opposizioni a Cartelle e Intimazioni di Pagamento

Capitolo III – Sinistri Stradali – FGVS e Lesioni Personali

Capitolo IV – Voli e Vacanza Rovinata

Appendice – Massime Argomentative per Principio di Diritto

Capitolo I – Codice della Strada – Autovelox e ZTL

Sentenza n. 16829/ 2025 – R.G. 45820/2024 – Giudice di Pace di Napoli – Dr. Manlio Merolla

Massima 1 – Nullità della sanzione per difetto di omologazione dell'apparecchiatura

L'accertamento di violazione dei limiti di velocità è nullo ove l'amministrazione non dimostri la corretta omologazione e taratura periodica del dispositivo autovelox, gravando su di essa l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (Cass., Sez. II, n. 11776/2023).

Massima 2 – Assenza di contestazione immediata e motivazione del verbale

La mancata contestazione immediata è legittima solo ove il verbale indichi le ragioni specifiche di tale omissione; l'indicazione generica "per esigenze di servizio" è insufficiente (Cass., Sez. II, n. 195/2022).

Commento operativo

Il Giudice di Pace di Napoli, richiamando l'art. 200 C.d.S. e il D.M. 282/2017, ha precisato che l'omologazione dell'apparecchiatura rappresenta condizione di validità dell'accertamento. L'onere probatorio grava sull'amministrazione, non potendo la validità essere desunta ex *silentio*.

Nel caso di specie l'ente non ha prodotto il decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture; ne è derivato l'annullamento del verbale e la condanna alla rifusione delle spese, con clausola di rimborso delle sole spese vive documentate.

Capitolo II – Opposizioni a Cartelle e Intimazioni di Pagamento

Sentenza n. 13339 / 2025 – R.G. 46497/2022 (Cresci c. AdER e Comune di Praia a Mare)

Giudice: Dr. Manlio Merolla

Massima 1 – Opposizione ex art. 615 c.p.c. e vizi di notifica

La notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC deve provenire da indirizzo risultante dai pubblici elenchi; in caso contrario, l'atto è inesistente e non suscettibile di sanatoria (Cass., Sez. Un., n. 299/2022).

Massima 2 – Decadenza dal potere di iscrizione a ruolo

La mancata notifica del verbale presupposto entro 90 giorni dalla data dell'accertamento comporta la decadenza della P.A. dal potere di formazione del ruolo, con conseguente nullità derivata della cartella.

Commento operativo

Il Giudice, accogliendo l'opposizione, ha evidenziato che l'iscrizione a ruolo costituisce atto meramente esecutivo del verbale di accertamento, la cui legittimità è presupposto indefettibile.

È stata disposta la compensazione delle spese tra le parti, con salvezza del diritto dell'amministrazione al rimborso del contributo unificato, ove richiesto.

Sentenza n. 13137 / 2025 – R.G. 32446/2024 (Fele c. Comune di Pozzuoli e AdER)

Massima – Prescrizione quinquennale del credito tributario comunale

In tema di TARI e tributi locali, la cartella è soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dall'anno d'imposta cui si riferisce; non rileva la notifica dell'intimazione successiva, che non ha efficacia interruttiva se la cartella è nulla o inesistente.

Commento operativo

La decisione ha chiarito che il principio di legalità tributaria implica la tipicità dei termini prescrizionali e la non estensibilità della disciplina decennale ex art. 2946 c.c. al di fuori dei crediti erariali principali.

PQM: accoglimento dell'opposizione, annullamento dell'intimazione e condanna dell'ente al pagamento delle spese legali ex D.M. 55/2014.

Capitolo III – Sinistri Stradali – FGVS e Lesioni Personali

Sentenza n. 13340 / 2025 – R.G. 60794/2018 (Bava S.r.l. c. Generali n.q. FGVS)

Massima 1 – Nesso causale e prova del sinistro con veicolo non identificato

Nel risarcimento da veicolo non identificato, l'attore deve dimostrare con prova rigorosa l'anomalia della dinamica e la compatibilità dei danni con la versione fornita, non bastando mere dichiarazioni testimoniali di comodo (Cass., Sez. III, n. 10124/2021).

Massima 2 – Valore probatorio della CTU

La consulenza tecnica non può supplire la mancanza di prova del fatto storico, ma può corroborare la verosimiglianza della ricostruzione qualora la relazione sia logicamente motivata.

Commento operativo

Il Giudice, dopo ampia analisi delle risultanze peritali, ha riconosciuto un concorso di colpa del 50% tra il conducente attore e il veicolo ignoto, liquidando il danno patrimoniale e biologico in base alle *tabelle di Milano 2024* e applicando la riduzione proporzionale. Spese compensate per la metà ex art. 92 c.p.c.

Sentenza n. 133393 / 2025 – R.G. 10515/2023 (Guarracino Rosa c. Generali Italia e Conte Maria)

Massima – Prova testimoniale e dinamica del sinistro

La deposizione del teste non presente al momento dell'impatto non può fondare la prova del fatto; la valutazione della dinamica spetta al giudice secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.

Il Giudice ha escluso la responsabilità del convenuto per difetto di nesso causale e inattendibilità del racconto, rigettando la domanda.

Massima – Proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.

La mancata adesione ingiustificata alla proposta conciliativa può rilevare ai fini delle spese e della valutazione di soccombenza virtuale.

Sentenza n. 13700 / 2025 – R.G. 53851/2021 (Solla Mario c. Pescheria F.lli Esposito S.r.l. e Sara Ass.ni)

Massima – Assenza del testimone e ammenda processuale

L'ingiustificata mancata comparizione del testimone regolarmente citato legittima l'applicazione di ammenda ai sensi dell'art. 255 c.p.c., nonché la valutazione negativa sull'attendibilità delle allegazioni fondate su tale testimonianza. La domanda risarcitoria è rigettata per difetto di prova.

Commento

Decisione esemplare per rigore istruttorio e valorizzazione del principio *onus probandi incumbit actori*.

Capitolo IV – Voli e Vacanza Rovinata

Sentenza n. 13336/ 2025 – R.G. 91491/2019 (Monda Saverio c. Tour Operator e Compagnia Aerea)

Massima 1 – Ritardo prolungato e risarcimento da vacanza rovinata

Il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/2004 e al risarcimento ulteriore per *vacanza rovinata* qualora il ritardo abbia inciso in modo apprezzabile sul godimento del pacchetto turistico (Cass., n. 26509/2019).

Massima 2 – Responsabilità solidale tra vettore e organizzatore

Sussiste responsabilità solidale tra vettore e tour operator, in quanto obbligati a cooperare per l'esecuzione del contratto di trasporto e soggiorno.

Commento operativo

Il Giudice di Pace ha riconosciuto un danno non patrimoniale quantificato in € 700,00, richiamando la giurisprudenza unionale (C-163/18, *Air Help*).

Sentenza n. 13384 / 2025 – R.G. 22603/2022 (Lorusso Petruzzi Pierluigi c. Le Chalet d'Antoine)

Massima – Causa di forza maggiore e pandemia Covid-19

L'annullamento di un soggiorno per sopravvenuta emergenza sanitaria integra causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1463 c.c., con conseguente diritto del consumatore alla restituzione integrale della somma versata, salvo spese documentate.

Il Giudice ha accolto la domanda e condannato la struttura al rimborso e alle spese legali.

CAPITOLO V – RAPPORTI BANCARI E POSTALI

(Libretti dormienti, Buoni fruttiferi, Credito al consumo, Fatturazione e Riscossione)

Rapporti con Poste Italiane e CONSAP

Giudice di Pace D'UVA Maria Cristina

R.G. 13311/2024 – Sentenza n. 16955/2025

Materia: *Libretti postali dormienti – obblighi informativi – responsabilità solidale di M.E.F., CONSAP e Poste Italiane*

Massima:

È fondata la domanda di rimborso nei confronti di CONSAP e M.E.F. quando Poste Italiane non abbia fornito prova dell'invio dell'avviso al titolare del libretto dormiente. La responsabilità delle tre amministrazioni è solidale poiché la Consap opera quale mandataria senza rappresentanza del Ministero ex art. 1711 c.c.

Principio di diritto:

Il rapporto tra M.E.F., CONSAP e titolare del libretto dormiente integra un mandato senza rappresentanza; la responsabilità per il mancato rimborso è solidale ove l'intermediario non abbia osservato gli obblighi d'informazione e la Consap non abbia evasa l'istanza nei termini ragionevoli.

Riferimenti normativi:

- D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116, artt. 1-6;
- L. 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 co. 343;
- art. 1711 c.c.;
- art. 2043 c.c.

Nota di commento:

La pronuncia ribadisce la natura *mandamentale* del rapporto tra CONSAP e Ministero dell'Economia, qualificando la responsabilità di Poste Italiane come *culposa omissione informativa*. La sentenza consolida l'orientamento di merito favorevole alla tutela del risparmiatore dormiente.

Giudice di Pace D'UVA Maria Cristina

R.G. 48332/2021 – Sentenza n. 2994/2024

Materia: *Libretti dormienti – responsabilità dell'intermediario – legittimazione passiva*

Massima:

È fondata la domanda di rimborso delle somme depositate su libretto postale dormiente ove Poste Italiane non abbia dimostrato di aver ottemperato all'obbligo di comunicazione ex art. 3 D.P.R. 116/2007, essendo responsabile in solido con CONSAP e M.E.F. per l'omessa evasione dell'istanza di rimborso.

Principio di diritto:

L'omessa notifica al titolare del rapporto dormiente dell'invito a movimentare entro 180 giorni determina l'illegittimità della devoluzione al Fondo e impone la condanna solidale di Poste Italiane, CONSAP e M.E.F. alla restituzione delle somme con interessi e rivalutazione.

Fonti: D.P.R. 116/2007, art. 3; Cass. civ., sez. III, 26.4.2017, n. 10353; Cons. Stato, sez. VI, 18.9.2018, n. 5440.

Giudice di Pace D'UVA Maria Cristina

R.G. 13457/2022 – Sentenza n. 4772/2024

Materia: Buoni postali fruttiferi – obblighi informativi – prescrizione del diritto al rimborso

Massima:

La mancata consegna del foglio informativo analitico (FIA) al momento della sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi integra violazione degli obblighi informativi ex D.M. Tesoro 19.12.2000 e art. 6 Reg. Consob, con conseguente inoperatività della prescrizione ex art. 2935 c.c.

Principio di diritto:

In tema di buoni postali fruttiferi, la prescrizione non decorre finché l'investitore non sia stato posto in condizione di conoscere la scadenza e i rendimenti dei titoli per violazione degli obblighi d'informazione posti a carico dell'intermediario.

Fonti: Cass. civ., sez. III, 22.6.2022, n. 20145; Cass. civ., sez. I, 12.2.2021, n. 3746; Prov. AGCM n. 30346/2022.

Credito al consumo e rapporti bancari

Giudice di Pace MEROLLA Manlio

R.G. 55338/2021 – Sentenza n. 12745.2025

Materia: Credito al consumo – estinzione anticipata del finanziamento – rimborso oneri

Massima:

È fondata la domanda del consumatore per il rimborso proporzionale di tutti gli oneri collegati alla durata residua del contratto, inclusi quelli *up-front*, in caso di estinzione anticipata del prestito.

Principio di diritto:

Ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. e della giurisprudenza unionale (CGUE, 11.9.2019, C-383/18 e 9.2.2023, C-555/21), la banca è tenuta a restituire integralmente al mutuatario i costi, indipendentemente dalla loro qualificazione contabile.

Riferimenti normativi: art. 125-sexies D.Lgs. 385/1993; Dir. 2008/48/CE; CGUE, C-383/18 "Lexitor".

Nota di commento:

La sentenza si pone nel solco dell'interpretazione teleologica del T.U.B., valorizzando la tutela effettiva del consumatore e l'unitarietà del rapporto di credito.

Giudice di Pace MEROLLA Manlio

R.G. 68383/2021 – Sentenza n. 13343/2025

Materia: *Fatturazione telefonica a 28 giorni – restituzione somme – danno patrimoniale*

Massima:

È illegittima la fatturazione a 28 giorni disposta unilateralmente dall'operatore telefonico, in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.

Il consumatore ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Principio di diritto:

La modifica unilaterale della cadenza di fatturazione integra pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20 ss. Codice del Consumo e dà luogo al diritto al ristoro economico, anche in assenza di prova specifica del danno morale.

Fonti: Cass. civ., sez. III, 12.1.2023, n. 638; AGCOM delib. 121/17/CONS; Dir. UE 2019/770.

Riscossione e rapporti con la P.A.

Giudice di Pace MEROLLA Manlio

R.G. 4238/2023 – Sentenza n. 13277/2025

Materia: *Opposizione a cartella e intimazione – prescrizione e onere probatorio dell'agente della riscossione*

Massima:

La mancata produzione delle relate di notifica delle cartelle impedisce di ritenere interrotta la prescrizione quinquennale del credito. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. è fondata e determina la declaratoria di inesistenza del debito.

Principio di diritto:

In tema di riscossione coattiva, l'onere probatorio della notifica delle cartelle grava sull'amministrazione; in difetto, l'azione esecutiva è improcedibile per carenza di titolo esecutivo valido.

Fonti: Cass. SS.UU. 17.11.2022, n. 33640; Cass. civ. 20.7.2023, n. 21709.

4. Osservazioni conclusive

La sezione in materia bancaria e postale evidenzia una **linea interpretativa convergente** tra i diversi giudici di pace: la centralità del diritto all'informazione, la tutela del risparmiatore e la prevalenza del principio di buona fede.

Il diritto "minore", qui, si manifesta come **diritto sostanziale vivo**, capace di anticipare gli orientamenti della Corte di Cassazione e di influenzare le prassi degli intermediari.

Appendice – Massime Argomentative per Principio di Diritto

1. **Onere probatorio nelle sanzioni stradali:** l'amministrazione deve dimostrare la regolarità del dispositivo e della procedura (art. 2697 c.c.).
2. **Prescrizione quinquennale dei tributi locali:** decorre dall'anno d'imposta, non interrotta da atti nulli.
3. **Prova del sinistro con veicolo ignoto:** necessaria dimostrazione analitica della dinamica e della compatibilità dei danni.
4. **Responsabilità solidale nel pacchetto turistico:** vettore e organizzatore rispondono in solido dei disservizi.
5. **Forza maggiore pandemica:** l'impossibilità sopravvenuta legittima la restituzione del prezzo.

La Redazione ringrazia i numerosi giudici che stanno offrendo alla nostra **BANCA DATI** interessanti decisioni che a cura del Dipartimento degli Studi Giuridici Superiori vengono raccolti nei Massimari e comunica che seguirà la pubblicazione del Massimario Integrale nel SITO WEB www.lexetjus.eu In corso di aggiornamento



Rubrica – Principi Giurisprudenziali In Materia Di Immigrazione

PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

(Magistratura di Pace – Sezione Immigrazione di Napoli)

Presentazione

Nel corso dell'anno **2025**, il Giudice di Pace di Napoli ha avviato una significativa riorganizzazione funzionale della **Sezione Immigrazione**, orientata a garantire un trattamento specialistico, uniforme e costituzionalmente orientato dei procedimenti in materia di espulsione, trattenimento e accompagnamento alla frontiera.

La nuova composizione della Sezione si caratterizza per un approccio giurisdizionale fondato sulla **centralità della persona straniera**, sul **controllo effettivo dell'azione amministrativa** e su una valutazione **concreta e individualizzata** delle singole fattispecie, in un ambito ad alta densità di diritti fondamentali e di interferenze con l'ordinamento sovranazionale.

In tale contesto si colloca l'istituzione, nell'anno **2025**, del **Centro Studi e Ricerche in materia di Immigrazione**, quale sede di elaborazione scientifica, sistematizzazione degli orientamenti giurisprudenziali e dialogo tra prassi applicative e principi del diritto interno ed europeo.

La presente rubrica propone una selezione ragionata di **principi giurisprudenziali**, non riferiti a singoli provvedimenti numerati, ma espressivi di **orientamenti maturati nell'ambito dell'attività giurisdizionale della Sezione Immigrazione del Giudice di Pace di Napoli**, nonché di **principi di legittimità consolidati**, assunti come quadro nomofilattico di riferimento.

L'obiettivo è offrire agli operatori del diritto uno strumento di lettura sistemica, idoneo a valorizzare la funzione della magistratura di prossimità quale presidio di legalità sostanziale e di tutela effettiva dei diritti della persona.

Principi espressi dalla Magistratura di Pace Sezione Immigrazione di Napoli

Controllo giurisdizionale effettivo nella convalida dell'accompagnamento alla frontiera

Il controllo demandato al giudice in sede di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non può esaurirsi in una verifica meramente formale dell'atto amministrativo, ma deve estendersi alla concreta sussistenza dei presupposti di legge, alla proporzionalità della misura adottata e alla sua compatibilità con i diritti fondamentali della persona straniera, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Diritto di difesa e conoscenza effettiva del procedimento

Il diritto di difesa dello straniero, anche nei procedimenti caratterizzati da specialità e urgenza, postula che l'interessato sia posto nelle condizioni di comprendere l'oggetto, la natura e le conseguenze del procedimento che lo riguarda, non potendosi ritenere sufficiente una comunicazione meramente formale o priva di adeguata mediazione linguistica.

Principio di proporzionalità nell'adozione dei provvedimenti espulsivi

Il provvedimento di espulsione amministrativa deve essere sorretto da una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, che tenga conto della durata della permanenza sul territorio nazionale, dei legami familiari e sociali instaurati e dell'assenza di pericolosità attuale, non potendo l'automatismo espulsivo ritenersi conforme al principio di proporzionalità.

Vulnerabilità soggettiva e limiti alle misure di allontanamento

La condizione di vulnerabilità personale dello straniero, desumibile dagli elementi oggettivi e soggettivi emergenti dagli atti, impone al giudice una valutazione rafforzata in ordine alla legittimità delle misure di allontanamento, dovendosi escludere la convalida di provvedimenti suscettibili di determinare una compromissione sproporzionata della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Obbligo di motivazione concreta del decreto di espulsione

La motivazione del decreto di espulsione non può risolversi in formule stereotipate o generiche, ma deve dare conto delle ragioni specifiche che rendono necessaria l'adozione della misura nel caso concreto, pena l'impossibilità di un effettivo sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'azione amministrativa.

Principi di legittimità rilevanti in materia di immigrazione

Centralità della persona straniera nel procedimento giurisdizionale

Secondo costanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il procedimento in materia di immigrazione non ha ad oggetto esclusivamente il controllo dell'atto amministrativo, ma coinvolge direttamente la persona dello straniero quale titolare di diritti fondamentali, imponendo un'interpretazione delle norme conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di tutela della dignità umana.

Divieto di automatismi e necessità di valutazione individuale

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che le misure limitative della libertà personale e della permanenza sul territorio nazionale non possono essere applicate in via automatica, ma richiedono una valutazione individuale e attuale della posizione dello straniero, in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Effettività del diritto di difesa nei procedimenti in materia di immigrazione

È principio consolidato che il diritto di difesa dello straniero debba essere garantito in modo effettivo e sostanziale anche nei procedimenti a carattere sommario, imponendo all'autorità procedente e al giudice un controllo rigoroso sulla reale possibilità dell'interessato di partecipare consapevolmente al procedimento.

Conclusione redazionale

La raccolta dei principi qui presentata testimonia il ruolo della **Magistratura di Pace – Sezione Immigrazione di Napoli** quale osservatorio privilegiato delle dinamiche applicative del diritto dell'immigrazione e come luogo di emersione di orientamenti giurisprudenziali coerenti con i valori costituzionali ed europei.

Il contributo del **Centro Studi e Ricerche in materia di Immigrazione**, istituito nel 2025, si pone quale strumento di consolidamento e diffusione di tali principi, favorendo una lettura sistemica e responsabile della materia, nell'ottica di un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e tutela dei diritti fondamentali della persona straniera.

Sono in programmazione incontri formativi anno 2026 presso l'antico SALONE GOTICO presso l'ufficio GdP di Napoli via Foria ex Caserma Garibaldi.

DIRTTO DELL'IMMIGRAZIONE – Commento della recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 187/2025)

ESPULSIONE DELLO STRANIERO TRA PROCEDIMENTO PENALE E CONTROLLO GIURISDIZIONALE: L'ART. 13 T.U. IMMIGRAZIONE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E LA FUNZIONE DEL GIUDICE DI PACE NELLA CONVALIDA

DI MANLIO MEROLLA – REFERENTE XI SEZIONE IMMIGRAZIONE GDP NAPOLI

Abstract

Il contributo analizza in chiave sistematica la disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero irregolare ex art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione), alla luce della recente giurisprudenza costituzionale che ha escluso l'illegittimità dell'art. 13, comma 3-quater, TUI in relazione all'art. 3 Cost.

L'indagine si concentra, da un lato, sul bilanciamento operato dal legislatore e avallato dalla Consulta tra esigenze di politica migratoria e istanze punitive dello Stato; dall'altro, sulla funzione centrale del Giudice di Pace quale giudice naturale della convalida dell'espulsione, garante effettivo dei diritti fondamentali dello straniero nella fase amministrativa, spesso anteriore e condizionante rispetto allo sviluppo del procedimento penale. In chiusura, si propone una massima commentata di taglio operativo.

Article The Expulsion of Foreign Nationals between Criminal Proceedings and Judicial Review
art.13 of the Italian Immigration Act in Light of Constitutional Case Law and the Role of the Justice of Peace in Validation Proceedings

Abstract

This article provides a legal analysis of the expulsion of foreign nationals within the Italian legal system, focusing on the interaction between criminal proceedings and administrative expulsion measures under Article 13 of the Consolidated Immigration Act. The contribution offers a critical commentary on the recent ruling of the Italian Constitutional Court (decision no. 187/2025), examining its implications for the balance between public order requirements and the protection of fundamental rights. Particular attention is devoted to the constitutional principles of legality, proportionality and effective judicial protection, as well as to the role of the Justice of Peace in the validation of escort-to-the-border measures. The article argues that judicial review must not be reduced to a formal or automatic assessment, but should instead ensure a genuine and individualized evaluation of the circumstances of each case. In this perspective, the Justice of Peace emerges as a key guarantor of constitutional and supranational rights within the system of migration control.

Keywords: *immigration law; expulsion of foreign nationals; Article 13 Immigration Act; Constitutional Court; judicial review; Justice of Peace; fundamental rights.*

Massima

Espulsione dello straniero – Art. 13 T.U. Immigrazione – Procedimento penale pendente – Decreto che dispone il giudizio – Improcedibilità dell'azione penale – Esclusione

La disciplina di cui all'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998, che preclude la declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta espulsione dello straniero una volta emesso il decreto che dispone il giudizio, non viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché individua in modo non irragionevole nell'udienza preliminare lo snodo processuale entro cui deve essere verificata la condizione di improcedibilità, ferma restando la funzione centrale del Giudice di Pace quale garante della legalità dell'espulsione nella fase amministrativa.

L'art. 13 T.U. Immigrazione come architrave del sistema delle espulsioni

L'art. 13 del Testo Unico Immigrazione costituisce la norma cardine della disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero irregolare, delineando un complesso sistema di rapporti tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria. Esso non si limita a configurare un potere prefettizio di allontanamento dal territorio dello Stato, ma struttura un vero e proprio procedimento a garanzia multilivello, nel quale la giurisdizione – e segnatamente quella del Giudice di Pace – assume una funzione di controllo di legalità sostanziale.

In tale prospettiva, l'espulsione non si atteggia come atto meramente amministrativo, bensì come misura incidente su diritti fondamentali della persona, in primis la libertà personale e il diritto di difesa, con inevitabili riflessi anche sul piano del processo penale eventualmente pendente.

Espulsione e procedimento penale: la “condizione di improcedibilità atipica”

Il comma 3-quater dell'art. 13 TUI introduce una peculiare ipotesi di improcedibilità dell'azione penale, destinata a operare quando l'espulsione amministrativa sia stata eseguita prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Tale istituto, come chiarito dalla Corte costituzionale, non configura una forma di immunità sostanziale dello straniero, bensì una scelta di politica criminale e migratoria, espressione di un bilanciamento discrezionale del legislatore.

La Consulta ha ribadito che l'improcedibilità prevista dall'art. 13, comma 3-quater, TUI ha natura temporanea e condizionata: essa è destinata a venir meno qualora lo straniero violi il divieto di reingresso, determinando la "reviviscenza" dell'azione penale. Ne deriva una figura atipica, estranea agli schemi codicistici tradizionali, ma coerente con la ratio complessiva del sistema.

Il giudizio di costituzionalità e il limite del decreto che dispone il giudizio

La recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 187/2025) ha escluso che l'art. 13, comma 3-quater, TUI sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di rilevare l'improcedibilità una volta emesso il decreto che dispone il giudizio.

Secondo il Giudice delle leggi, il discrimine temporale individuato dal legislatore – coincidente con l'emissione del decreto ex art. 429 c.p.p. – non è manifestamente irragionevole, poiché segna il momento in cui il rapporto processuale penale si è ormai compiutamente instaurato. L'udienza preliminare assume, in questa prospettiva, il ruolo di snodo decisivo: sede di contraddittorio effettivo e luogo naturale per far valere l'eventuale intervenuta espulsione.

La differenza rispetto ai procedimenti introdotti con citazione diretta a giudizio, oggetto di precedente declaratoria di illegittimità costituzionale, è stata ritenuta non irragionevole, trattandosi di situazioni strutturalmente disomogenee.

La funzione del Giudice di Pace nella convalida dell'espulsione

In tale quadro sistematico, emerge con forza la funzione del Giudice di Pace quale giudice naturale della convalida dell'espulsione amministrativa. A lui spetta il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento prefettizio e delle modalità esecutive, inclusa la verifica della sussistenza del nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente in sede penale.

Il Giudice di Pace non è chiamato a un controllo meramente formale, bensì a una valutazione sostanziale che coinvolge:

- la pendenza di procedimenti penali;
- l'interesse della persona offesa;
- le esigenze difensive dello straniero;
- il rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Ne discende un ruolo di garanzia avanzata, che rende la fase della convalida un momento cruciale per evitare interferenze patologiche tra procedimento

amministrativo di espulsione e processo penale. In tale sede si gioca, in larga misura, l'equilibrio tra effettività delle politiche di rimpatrio e tutela dei diritti fondamentali.

Ricadute sistematiche e prospettive

La decisione della Corte costituzionale conferma un assetto normativo che affida alla fase anteriore al decreto che dispone il giudizio la verifica dell'improcedibilità per intervenuta espulsione.

Ciò rafforza indirettamente la centralità del controllo giurisdizionale esercitato dal Giudice di Pace, il quale diviene presidio essenziale di legalità prima che il processo penale entri nella sua fase pienamente giurisdizionalizzata.

In un sistema caratterizzato da un crescente intreccio tra diritto dell'immigrazione e diritto penale, **il Giudice di Pace si configura, dunque, non come giudice "minore", ma come snodo decisivo di garanzia costituzionale.**

Conclusioni

La pronuncia della Consulta, lungi dal ridimensionare le garanzie, **conferma la necessità di una lettura sistemica dell'art. 13 TUI, nella quale il Giudice di Pace assume un ruolo imprescindibile di presidio dei diritti e di raccordo tra amministrazione e giurisdizione penale.** In tale prospettiva, **la convalida dell'espulsione non è un atto marginale, ma un momento decisivo di giustizia sostanziale.**



LEGAL NEWS

Ispezioni fiscali e diritto alla riservatezza: i limiti europei all'azione amministrativa

Fisco – Diritti fondamentali

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riaffermato un principio cardine dello Stato di diritto: l'azione ispettiva dell'amministrazione finanziaria, pur legittima nelle sue finalità, non può tradursi in un potere invasivo esercitato in assenza di motivazione e di controlli effettivi.

Secondo la Corte, l'accesso a locali, documenti e dati personali del contribuente, se privo di una base concreta e verificabile, viola il diritto al rispetto della vita privata e professionale tutelato dall'art. 8 CEDU. La censura non investe il contrasto all'evasione fiscale, bensì l'assenza di garanzie procedurali idonee a prevenire arbitrii.

La pronuncia richiama il legislatore e l'interprete a un approccio sostanzialistico alla legalità amministrativa: il potere di controllo deve essere esercitato **in modo proporzionato, motivato e sindacabile**, pena la sua incompatibilità con i valori convenzionali europei.

In sintesi

- Centralità della motivazione dell'atto ispettivo
- Necessità di controlli giurisdizionali effettivi
- Possibili riflessi sull'utilizzabilità delle prove acquisite



Dalla TARI alla TARIP: verso una fiscalità ambientale “responsabile”, ma non automatica

Tributi locali – Ambiente

Il progressivo passaggio dalla TARI alla TARIP viene spesso presentato come una riforma immediatamente vantaggiosa per i contribuenti. Una lettura giuridicamente avvertita impone, tuttavia, maggiore cautela.

La tariffazione puntuale dei rifiuti si fonda su un principio condivisibile: correlare il prelievo al comportamento effettivo dell'utente. Tuttavia, la sua efficacia dipende da presupposti tecnici e regolamentari complessi, quali sistemi di misurazione attendibili, trasparenza amministrativa e corretta informazione del contribuente.

In mancanza di tali condizioni, il rischio è che la TARIP si traduca in una mera ridenominazione del tributo, priva dei benefici promessi e potenzialmente foriera di contenzioso.

In sintesi

- Il passaggio non è uniforme né immediato
- Decisivo il ruolo dei regolamenti comunali
- Rafforzata l'importanza del diritto di accesso e di difesa



Precariato scolastico e contratti a termine: la giurisprudenza consolida la tutela del lavoro

Lavoro pubblico – Istruzione

La reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico continua a sollevare interrogativi di compatibilità con i principi di tutela del lavoro e di buon andamento della pubblica amministrazione.

L'orientamento giurisprudenziale più recente tende a valorizzare il dato sostanziale della durata complessiva del rapporto, riconoscendo che una precarizzazione protratta nel tempo non può rimanere priva di conseguenze giuridiche.

Non si afferma un automatismo stabilizzante, ma si ribadisce che l'abuso del contratto a termine costituisce una patologia dell'ordinamento, suscettibile di rimedi risarcitori e organizzativi, anche in chiave preventiva.

In sintesi

- Centralità della durata effettiva del servizio
- Superamento della logica emergenziale
- Ruolo attivo del giudice nel controllo dell'abuso



Assegno sociale 2026: natura assistenziale, requisiti e controlli annuali

Previdenza sociale

L'assegno sociale continua a rappresentare uno strumento essenziale di tutela per i soggetti che, pur avendo raggiunto l'età pensionabile, non dispongono di una copertura contributiva sufficiente.

La misura conserva natura assistenziale, non è reversibile, non è pignorabile e presuppone il possesso di requisiti rigorosi, sia anagrafici sia reddituali. Centrale resta il controllo annuale della situazione economica e della residenza effettiva sul territorio nazionale.

L'adeguamento dell'importo al costo della vita non muta l'impostazione di fondo: si tratta di una prestazione residuale, destinata a operare come extrema ratio del sistema di welfare.

In sintesi

- Prestazione assistenziale, non previdenziale
- Requisiti stringenti e verifiche periodiche
- Centralità della residenza effettiva in Italia



ISEE 2026 e nuove franchigie: equità redistributiva e responsabilità dichiarativa

Politiche sociali

La riforma dell'ISEE per il 2026 introduce correttivi significativi, in particolare sul fronte della componente immobiliare e delle franchigie per i nuclei familiari con figli.

L'obiettivo dichiarato è quello di rendere l'indicatore più aderente alla reale capacità economica, evitando che il possesso dell'abitazione principale produca effetti distorsivi. Tuttavia, il beneficio non opera automaticamente: la presentazione tempestiva della DSU resta condizione imprescindibile.

La riforma rafforza, al contempo, la responsabilità dichiarativa del cittadino, chiamato a una corretta rappresentazione della propria situazione patrimoniale.

In sintesi

- Franchigie più ampie sulla prima casa
- Incremento delle prestazioni collegate
- Necessità di aggiornamento tempestivo della DSU



Infiltrazioni in condominio: la tempestività della denuncia come onere di diligenza

Condominio – Responsabilità civile

In materia di danni da infiltrazioni, la giurisprudenza richiama con forza l'onere di diligenza del danneggiato. La segnalazione tardiva può compromettere l'accertamento del nesso causale e condurre al rigetto della domanda risarcitoria.

Il principio è chiaro: la responsabilità del custode presuppone la prova dell'origine del danno. Quando il tempo rende tale prova incerta o impossibile, il diritto al risarcimento viene meno, anche in presenza di coperture assicurative.

In sintesi

- Centralità del nesso causale
- Rilevanza della segnalazione tempestiva
- Possibile concorso di colpa del danneggiato



Nuove regole per i ciclisti: sicurezza stradale e convivenza tra utenti della strada

Circolazione stradale

Le proposte di modifica del Codice della Strada in materia di circolazione ciclistica mirano a rafforzare la tutela degli utenti deboli, introducendo obblighi e nuove regole di comportamento.

Casco, dispositivi luminosi permanenti, marcia affiancata regolamentata e codici identificativi per le biciclette delineano un approccio sistemico alla sicurezza, che coinvolge ciclisti, automobilisti e pubbliche amministrazioni.

La sfida non è solo normativa, ma culturale: promuovere una mobilità fondata sul rispetto reciproco e sulla prevenzione del rischio.

In sintesi

- Rafforzamento delle misure di sicurezza
- Nuovi obblighi e nuove responsabilità
- Educazione stradale come strumento chiave

Ciclisti su strada extraurbana con segnaletica visibile



Animali domestici e condominio: tra libertà individuale e vincoli contrattuali

Condominio – Diritti e limiti

La detenzione di animali domestici in condominio non è un diritto assoluto. La giurisprudenza distingue tra regolamenti assembleari e regolamenti contrattuali, riconoscendo a questi ultimi una maggiore forza vincolante se accettati all'unanimità.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale, configurata in termini oggettivi. La libertà di detenere animali deve quindi conciliarsi con il rispetto della quiete, dell'igiene e dei diritti altrui.

In sintesi

- Validità dei divieti nei regolamenti contrattuali
- Responsabilità oggettiva del proprietario
- Necessità di gestione diligente dell'animale

La rubrica Legal News di Lex et Jus si propone come spazio di informazione giuridica affidabile, critica e misurata, capace di coniugare attualità normativa e profondità interpretativa, nel solco di una tradizione scientifica consolidata.

Segnalazioni Bibliografiche Lex et Jus



IBZ - International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences

Tipologia:

Banche offline

Lingua:

multilinguistico

Soggetto:

Arte - Periodici - Spogli; Letteratura - Periodici - Spogli; Scienze umane - Periodici - Spogli; Scienze sociali - Periodici - Spogli

Dati editoriali:

Berlin, de Gruyter, c2009

Descrizione

Bibliografia interdisciplinare della letteratura periodica. Comprende registrazioni bibliografiche di articoli relativi alle scienze umane, alle scienze sociali e alle arti in genere. Aggiornata al 2009.

La risorsa è consultabile in sede cliccando dalla pagina utenti ***Banche dati in CD/DVD*** e a seguire ***Repertori multidisciplinari***.

Segnalazioni Bibliografiche Lex et Jus



Il diritto dell'informazione e dell'informatica

Tipologia:

Banche offline

Lingua:

italiano

Soggetto:

Diritto - Italia - Periodici; Informatica - Aspetti giuridici - Periodici; Informazione - Legislazione - Periodici

Dati editoriali:

Milano, Giuffrè editoria elettronica, c2001

Descrizione

Archivio elettronico della rivista dal 1995 al 2007. La rivista segue l'evoluzione della giurisprudenza, della legislazione italiana ed europea, delle normative provenienti dalle Authority di settore e gli interventi più significativi per quanto concerne il diritto dell'informazione e il diritto dell'informatica.

La risorsa è consultabile in sede cliccando dalla pagina utenti **Banche dati in CD/DVD** e a seguire **Diritto**.

Segnalazioni Bibliografiche Lex et Jus



Il diritto di famiglia e delle persone

Tipologia:

Banche offline

Lingua:

italiano

Soggetto:

Diritto - Italia - Periodici; Famiglia - Diritto - Periodici; Persone fisiche -
Legislazione - Periodici

Dati editoriali:

Milano, Giuffrè, c2004

Descrizione

Archivio elettronico della rivista dal 1995 al 2003. La rivista registra la giurisprudenza, la dottrina, la legislazione sulle problematiche legate alla riforma del diritto di famiglia, alle leggi sull'adozione, alle leggi sul divorzio, sulla famiglia 'di fatto', sulle tossicodipendenze e alla normativa sui diritti e doveri della persona fisica.

La risorsa è consultabile in sede cliccando dalla pagina utenti **Banche dati in CD/DVD** e a seguire **Diritto**.

Segnalazioni Bibliografiche Lex et Jus



Index Islamicus

Tipologia:

Banche offline

Lingua:

inglese

Soggetto:

Islamismo - Bibliografia

Dati editoriali:

Leiden, Brill

Descrizione

Registrazioni bibliografiche di monografie ed articoli di periodici sull'Islam e su diversi aspetti della civiltà e della cultura musulmana.

La risorsa è consultabile in sede cliccando dalla pagina utenti **Banche dati in CD/DVD** e a seguire **Storia**.



Lex et Jus è una rivista scientifica di interesse giuridico e sociale, accreditata MIUR, fondata nel 1999, espressione dell'Istituto di Studi Giuridici Superiori e dell'Associazione Nazionale del Coordinamento della Magistratura di Pace.

Attraverso contributi dottrinali, massimari commentati, osservatori tematici e atti di studio, la Rivista promuove una lettura critica e umanistica del diritto, ponendo al centro la persona, la giustizia di prossimità e il dialogo tra ordinamenti.

CONTATTI PRESIDENZA: 081 5587550 SEGRETERIA: +39 3358086904 E-MAIL:
lexmerolla@libero.it

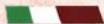
SEDE REDAZIONALE: Via D. De Dominicis, 14—80129 Vomero/Arenella Napoli

SITO WEB: www.istitutosgs.it – **www.lexetjus.eu** – www.scuoladilegge.eu

LEX ET JUS

Rivista di Studi Giuridici

Giustizia, società e dignità della persona

Rivista scientifica fondata nel 1999, accreditata MIUR, iscritta nella
DEA – Rivista di interesse Scientifico e Giuridico, ISSN Rivista On Line
2723-9861, autorizzata dal Tribunale di Napoli.  

Lex et Jus è espressione dell'Istituto di Studi Giuridici Superiori,
dell'Associazione Nazionale del Coordinamento della Magistratura
di Pace, dell'Osservatorio Famiglia e Minori
e dell'Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione.



La Rivista promuove una riflessione critica e interdisciplinare sul diritto
vivente, coniugando analisi giuridica, dimensione sociale e tutela della persona,
valorizzando il ruolo della giustizia di prossimità e della magistratura
onoraria nel sistema costituzionale.

www.lexetjus.eu

